



SOLTIP COOPERATIVA SOCIALE

SEDE LEGALE: VIALE MONTE KOSICA, 3 MODENA (MO)

UNITA' LOCALE: VIA SCARFIOTTI, 5 MARANELLO (MO)

MODELLO ORGANIZZATIVO, DI GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

DOCUMENTO APPROVATO DAL CDA IN DATA 03 OTTOBRE 2023

SOLTIP Cooperativa Sociale - C.F. e P.I. 02936970363
Sede legale Via Monte Kosica 3 - 41121 MODENA (MO)
Sede Operativa Via Scarfiotti 5 - 41053 MARANELLO (MO)
Iscritta Sezione Provinciale dell' Albo Regionale Cooperative Sociali det. 108 del 04/08/2005
Iscritta Albo Cooperative nr. A109003 del 09/03/200

SOMMARIO pag. 2

PARTE GENERALE

PARTE I LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO pag. 4

LA NATURA GIURIDICA DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS.231/2001

I SOGGETTI CHE POSSONO IMPEGNARE L'ENTE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

I DESTINATARI DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA. LA DEFINIZIONE DI "ENTE" AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

LE CATEGORIE DI REATO PREVISTE DAL D. LGS. 231/2001

REATI COMMESSI ALL'ESTERO

DELITTI TENTATI

LA TRASFORMAZIONE E LA FUSIONE DELL'ENTE

LA CONDIZIONE DI ESIMENTE DA RESPONSABILITA' PER "L'ENTE". L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

IL WHISTLEBLOWING

LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELL'ENTE

LE SANZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 231/2001

PARTE II LA GOVERNANCE SOCIETARIA E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE pag. 8

LA COOPERATIVA SOCIALE SOLTIP: MISSION AZIENDALE, STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ATTIVITA' SVOLTE

PARTE III L'ADOZIONE DEL MODELLO 231 DA PARTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOLTIP pag. 9

OBIETTIVI E FINALITA' PERSEGUITE NELL'ADOZIONE DEL MODELLO 231 E GLI ELEMENTI FONDAMENTALI

IDONEITA', EFFICACIA ED ADEGUATEZZA DEL MODELLO

DESTINATARI DEL MODELLO

STRUTTURA DEL MODELLO

PARTE IV L'ORGANISMO DI VIGILANZA pag. 11

IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E REQUISITI SOGGETTIVI

FUNZIONI E POTERI

L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOLTIP

PARTE V IL CODICE ETICO pag. 13

PARTE SPECIALE PARTE I TIPOLOGIE DI AREE A RISCHIO DI ILLECITO PENALE pag. 19

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	pag. 19
REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE	pag. 26
REATI SOCIETARI	pag. 31
REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	pag. 39
REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	pag. 43
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA E SICUREZZA SUL LAVORO	pag. 50
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA	pag. 54
REATI TRIBUTARI	pag. 59
REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	pag. 67
REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	pag. 72
REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	pag. 74
REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	pag. 81
REATI RELATIVI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	pag. 86
REATI AMBIENTALI	pag. 88
RAZZISMO E XENOFOBIA	pag. 97
PARTE II IL SISTEMA SANZIONATORIO	pag. 101
PARTE III FLUSSI E PROCESSI DI COMUNICAZIONE	pag. 103
ALLEGATI:	
1) ORGANIGRAMMA COOPERATIVA SOCIALE SOLTIP	
2) PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE	
3) ELENCO AGGIORNATO DEI REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 E SS. D.LGS. 231/2001 (Aggiornato al D. Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023)	
4) REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI SOLTIP COOPERATIVA SOCIALE	
5) PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

PARTE GENERALE

PARTE I LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il D. Lgs, n. 131 dell'8 giugno 2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, adeguandosi ai principi contenuti in fonti normative comunitarie.

Viene pertanto introdotta di fatto una responsabilità amministrativa degli enti con riferimento alla realizzazione di determinati reati definiti dal decreto ed aggiornati con nuove fattispecie commessi nel suo interesse o nel suo vantaggio da persone che rivestono posizioni apicali o da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi.

La natura giuridica della responsabilità dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Per quanto riguarda in particolare la natura giuridica della responsabilità dell'ente si tratta di responsabilità amministrativa anche se vi è chi sostiene che si tratti formalmente di responsabilità amministrativa ma sostanzialmente di responsabilità penale.

I soggetti che possono impegnare l'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001

L'art. 5 comma 1 del Decreto 231/2001 fa riferimento a due categorie di persone:

- 1) Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo dello stesso
- 2) Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto 1).

Nel caso si verifichi una fattispecie di reato ascrivibile alle categorie di persone di cui sopra, che determini un vantaggio per l'ente o che sia compiuto nell'interesse dell'ente, l'ente risponderà solo e soltanto dal punto di vista amministrativo e solo e soltanto per le categorie di reato definite dal decreto mentre la persona fisica risponderà direttamente e personalmente di qualsiasi reato venga commesso dallo stesso.

I destinatari della responsabilità amministrativa: la definizione di "Ente" ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Il D. Lgs. 231/2001 all'art. 1 comma 2 dispone che la disciplina della responsabilità degli enti da reato si applica alle:

- persone giuridiche
- società
- associazioni anche prive di personalità giuridica

Rientrano nella definizione le persone giuridiche private, le società di persone, le società di capitali, le cooperative, le associazioni non riconosciute, enti pubblici economici.

Non sono invece destinatari della normativa:

- Stato
- Enti pubblici territoriali
- Enti pubblici non economici
- Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale

Le categorie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001

Come già sopra specificato il decreto di cui sopra prevede nella sezione III una categoria di reati "chiusa" ma soggetta ad aggiornamenti ed integrazioni (dall'art. 24 all'art. 25 duodevices).

Si tratta di reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, reati contro il patrimonio mediante frode, reati di criminalità organizzata, reati contro l'industria ed il commercio, reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, reati informatici e trattamento illecito di dati, reati societari, reati in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita, reati ambientali, reati tributari, reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, reati contro la personalità individuale, reati relativi agli abusi di mercato, reati in materia di violazione del diritto d'autore, reati di razzismo e xenofobia, reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, reato di contrabbando, reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, reati contro il patrimonio culturale, reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Vi sono alcune fattispecie di reato introdotte recentemente quali i delitti in materia di contrabbando nel 2020, i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti nel 2021, i delitti contro il patrimonio culturale nel 2022, i reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici sempre nel 2022. Sono, inoltre, state introdotte nuove fattispecie molto recentemente nel 2022 nei reati tributari e nel 2023 nei reati societari.

Reati commessi all'estero

L'art. 4 del D. Lgs 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno nel territorio dello Stato la sede principale i quali rispondono anche se i reati sono stati commessi all'estero purchè nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Delitti tentati

L'art. 26 del D. Lgs 231/2001 prevede una riduzione di sanzioni (pecuniarie ed interdittive) pari da un terzo alla metà in relazione alla commissione di delitti tentati relativamente ai reati indicati nel decreto e pertanto introduce con tale formulazione il principio generale per il quale l'Ente risponde anche del delitto tentato.

L'Ente non risponde invece quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

La trasformazione e la fusione dell'ente

L'art. 28 dispone che nel caso di trasformazione dell'ente (di tipo omogeneo da un tipo a d un altro o di tipo eterogeneo) rimane ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. In caso invece di fusione, anche per incorporazione, come disposto dall'art. 29, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

La condizione di esimente da responsabilità per l'"Ente": l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo

L'art. 6 del D. Lgs 231/2001 prevede che l'Ente non risponde del reato commesso dai soggetti apicali e o dai soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza se prima della commissione del fatto l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione idoneo a prevenire i reati della medesima fattispecie di quelli verificatosi, se il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e

l'aggiornamento del Modello è stato affidato ad un Organismo dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo; se le persone che hanno commesso il fatto hanno agito eludendo in modo fraudolento il Modello; se l'Organismo di Vigilanza ha svolto efficacemente il proprio compito.

Le caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo

Il modello di cui al D. Lgs. 231/2001 deve individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Negli enti di piccole dimensioni i compiti di vigilanza sul funzionamento del modello e l'osservanza di curare il loro aggiornamento può essere svolto direttamente dall'organo dirigente, mentre nelle società di capitali le predette funzioni possono essere svolte dal collegio sindacale.

I modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità o meno dei modelli a prevenire i reati.

* * * * *

Confindustria ha elaborato delle Linee guida nazionali, approvate dal Ministero della Giustizia ed aggiornate nel tempo fino all'ultima recente versione del giugno 2021.

In tale documento Confindustria definisce due fasi del sistema di prevenzione dei rischi 231:

- 1) l'analisi del contesto aziendale per individuare i fattori e o le aree a rischio di potenziali eventi reato di cui al decreto 231;
- 2) la progettazione del sistema di controllo interno attraverso l'esame dei controlli esistenti ed il loro adeguamento per ridurre ad un livello accettabile i potenziali rischi reato.

Per quanto riguarda i sistemi di controllo le Linee Guida indicano i seguenti strumenti:

- Codice etico
- Sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro
- Procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi)
- Poteri autorizzativi e di firma
- Comunicazione al personale e sua formazione

Per quanto riguarda il controllo si deve basare sui principi della verificabilità, documentazione, coerenza e congruenza di ogni operazione e o transazione. I controlli devono essere documentati.

Le Linee Guida definiscono il codice etico ed il sistema disciplinare sanzionatorio per la violazione del codice etico e delle disposizioni del modello elementi essenziali del sistema di controllo preventivo.

Inoltre nella parte IV sono descritti i compiti ed i requisiti dell'Organismo di Vigilanza che deve essere caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità.

L'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 prevede che le funzioni di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché la cura del loro aggiornamento siano affidate ad un organismo dell'ente dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza.

Negli enti di piccole dimensioni i compiti di vigilanza possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

L'organismo di vigilanza può avere composizione monocratica o collegiale. Pur non disponendo nello specifico il D. Lgs. 231/2001, sulla base di quanto ripreso nelle Linee Guida di Confindustria i requisiti richiesti ai membri dell'organismo di vigilanza sono autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità.

Il whistleblowing

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 è stato aggiornato dalla legge n. 179/2017 in materia di "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". Si tratta del c.d. Whistleblowing che risponde anche alle sollecitazioni dell'Unione Europea nell'impegno dell'Italia alla lotta alla corruzione. Pertanto anche nell'elaborazione del Modello 231/2001 gli Enti devono prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti in funzioni apicali o ai loro sottoposti di presentare segnalazioni su condotte illecite o violazioni del modello medesimo di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle attività svolte garantendo la totale riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni ed almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante. L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 è stato oggetto di modifica recentissima con la pubblicazione in G.U. del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 che ha recepito la Direttiva del Parlamento Europeo 2019/1937 e del Consiglio del 23 ottobre 2019 "riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali le cui disposizioni". L'art. 6 comma 2-bis come modificato dal D. Lgs. 24/2023 dispone che "i modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)."

Il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ha modificato l'art. 6 comma 2bis del D.Lgs. 231/01.

Tale articolo al comma 2 bis prevede che "I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)".

Soltip, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 24/2023 ha provveduto ad implementare la procedura per la gestione del whistleblowing, della quale ha dato ampia diffusione.

In forza della Procedura, che istituisce il canale Whistleblowing, potranno essere segnalati, oltre alla violazione del Modello 231 e del Codice Etico, anche illeciti amministrativi, contabili, civili o penali. Come da Allegato E) al presente Modello.

La responsabilità patrimoniale dell'Ente

L'art. 27 del D. Lgs. 231/2001 dispone che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. I crediti dello Stato derivanti dagli illeciti

amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato.

Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001

Il D. Lgs. 231/2001 all'art. 9 e ss. prevede diverse tipologie di sanzioni in caso di accertamento di responsabilità da reato: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca, pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie l'art. 10 prevede l'applicazione per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota può essere calcolata tra un minimo di 258 euro circa ed un massimo di euro 1549 circa. Nella determinazione della sanzione pecuniaria il giudice terrà conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente e di tutte le misure messe in atto per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di altri reati.

Le sanzioni interdittive si applicano ai reati per i quali sono espressamente previste e deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni ovvero l'ente deve aver realizzato un profitto di rilevante novità ed il reato deve essere stato commesso da soggetti in posizioni apicali o da sottoposti all'altrui direzione ed in quest'ultimo caso devono esserci state le facilitazioni determinate da gravi carenze organizzative o in caso di reiterazione di reati. La durata delle sanzioni interdittive è non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni.

Le sanzioni interdittive possono consistere nelle seguenti misure: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione che può essere anche definitiva nei casi previsti dall'art. 16 comma 1, interdizione dall'esercizio dell'attività che può essere anche definitiva nei casi specifici individuati dall'art. 16 comma 2 ed art. 16 comma 3, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività, divieto di pubblicizzare beni o servizi, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta con la sentenza di condanna salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato (art. 19). Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La pubblicazione della sentenza (art. 18) può essere disposta se viene applicata una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente. La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali per estratto o per intero può essere disposta dal giudice unitamente all'affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente a spese dell'ente.

PARTE II

LA GOVERNANCE SOCIETARIA E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOLTIP

La cooperativa Sociale SOLTIP : mission aziendale, struttura organizzativa, attività svolte

La Cooperativa sociale SOLTIP (di seguito denominata SOLTIP) è stata costituita nel Luglio 2004 da uno spin-off della Cooperativa sociale Alecrim Work per la realizzazione di un punto vendita di eccellenze alimentari nella stazione di treni di Modena oltre ad attività di confezionamento di ceste natalizie. L'attività è stata convertita dopo alcuni anni in assemblaggio di prodotti non alimentari per tutta la durata dell'anno ed attività di confezionamento nell'ambito alimentare principalmente nel periodo natalizio, oltre ad attività di pulizie di interni.

La cooperativa sociale SOLTIP come prevede la Legge 381/1991 persegue l'interesse generale alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Il territorio di riferimento delle attività svolte dalla cooperativa è Modena, distretto ceramico della provincia di Modena e provincia di Bologna.

La cooperativa sociale SOLTIP opera l'inserimento e l'integrazione delle persone svantaggiate attraverso:

- Esercizio di attività di pulizie di ogni tipo di immobile o struttura quali quelli adibiti ad uso civile, industriale, commerciale, culturale, sociale nonché piazzali, magazzini, mercati pubbliche vie e simili
- Attività di assemblaggio e confezionamento di prodotti diversi con ogni tipologia di materiale

SOLTIP può, inoltre, svolgere ulteriori attività così come indicato nell'oggetto sociale dello Statuto all'art.4.

Le attività sopraelencate o singole fasi delle stesse sono svolte sia in forma di gestione diretta che per conto terzi in base a contratti di appalto, convenzioni e simili.

La sede legale della Cooperativa sociale SOLTIP è a Modena Viale Monte Kosica n. 3. Vi è unità locale dal 2021 in Via Scarfiotti n. 5 a Maranello (MO).

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7 eletti dall'assemblea ordinaria dei soci che ne determina di volta in volta il numero nominando tra essi il presidente ed un vicepresidente e dall'assemblea dei soci, che si dividono in soci lavoratori, soci volontari e soci persone giuridiche.

Attualmente il consiglio di amministrazione è composto tra 3 consiglieri tra i quali viene eletto il Presidente.

La maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione è scelta tra i soci operatori oppure tra le persone indicate dai soci operatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli organi di controllo sono costituiti da 1 revisore legale.

Per quanto riguarda i poteri del consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società esclusi quelli riservati all'assemblea dei soci. Tra le competenze del consiglio di amministrazione c'è la deliberazione di adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza od impedimento del presidente tutti i poteri a lui attribuiti sono conferiti al vicepresidente.

Tra le funzioni dell'Assemblea dei soci vi è l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili e elezione degli amministratori nominando tra essi il Presidente ed un Vicepresidente.

Per quanto riguarda l'organizzazione della cooperativa SOLTIP vi è organigramma aziendale del 30/03/2023 e mansionario dal quale si evincono più precisamente le funzioni aziendali coinvolte ed i loro compiti.

PARTE III

L'ADOZIONE DEL MODELLO 231 DA PARTE DELLA COOPERATIVA SOLTIP

Obiettivi e finalità perseguite dalla Cooperativa Sociale SOLTIP nell'adozione del modello 231 e gli elementi fondamentali

Lo scopo dell'adozione del Modello 231/2001 congiuntamente al codice etico ed al sistema sanzionatorio per violazioni relative al Modello è quello di favorire una cultura aziendale sia nei rapporti interni che con i diversi stakeholder determinata dalla correttezza, trasparenza nello svolgimento delle attività lavorative, far crescere la consapevolezza tra dipendenti/collaboratori che le azioni illecite contrarie a quanto disposto nel modello possono determinare sanzioni per l'Ente, che i comportamenti in violazione delle disposizioni contenute nel modello determinano sanzioni disciplinari e o penali, e prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

SOLTIP ha provveduto ad effettuare la valutazione del proprio sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, identificando le attività ed i processi aziendali ed i principali fattori di rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs 231/2001 e dei processi maggiormente sensibili e la definizione di procedure e protocolli di controllo.

Per quanto riguarda il controllo interno vi sono già procedure e protocolli di certificazione adottati da SOLTIP fra i quali:

- dal 2020 ad oggi SOLTIP ha adottato un sistema di gestione integrato per la qualità conforme alle norme ISO 9001:2015 , sicurezza conforme alle norme ISO 45001:2018 ed ambiente conforme alle norme ISO 14001:2015 per raggiungere i seguenti obiettivi:
 - Raggiungere la piena soddisfazione dei clienti
 - Competitività aziendale attraverso una organizzazione dinamica efficace ed efficiente
 - Controllo dell'andamento economico finanziario
 - Perseguire la soddisfazione e la gratificazione, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel rispetto delle leggi vigenti
 - Monitoraggio analisi e azioni correttive in materia di salute, sicurezza ed ambiente
- manuale della qualità del 03/06/2020
- documento di valutazione dei rischi e di prevenzione in materia di sicurezza dei lavoratori (DVR) del 29/06/2021
- documento programmatico sulla sicurezza dei dati (codice privacy) del 18/02/2019
- codice disciplinare del 2016 con rev. Nel 2018
- SOLTIP ha approvato a far data dal 2020 il bilancio sociale.

Per quanto riguarda l'efficacia giuridica del modello 231 se adottato ex ante alla commissione dei fatti illeciti questo costituisce esimente da responsabilità o se adottato ex post può determinare riduzioni delle sanzioni pecuniarie o sospensione o revoca delle misure cautelari interdittive.

Idoneità, efficacia ed adeguatezza del modello 231

Per avere una funzione "esimente" da responsabilità per i reati previsti nel D. Lgs. 231/2001 il modello 231/2001 deve rispondere ai principi di idoneità, efficacia ed adeguatezza sulla base di quanto disposto dagli art. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001.

Per idoneità si intende un lavoro di mappatura delle attività e dei processi dell'ente nei quali può aver luogo la commissione dei reati previsti dal decreto; la previsione di misure, protocolli per l'attuazione delle decisioni dell'ente idonee a prevenire i reati; la previsione di un organismo indipendente ed autonomo con funzioni di vigilanza sulle prescrizioni adottate; un sistema disciplinare che sanziona il mancato rispetto delle procedure, dei protocolli e dell'organizzazione.

Per quanto riguarda l'efficacia del modello sia l'art. 6 che l'art. 7 fanno riferimento alla sua concreta attuazione con riferimento a verifica periodica del modello ed eventuale modifica a seguito di violazioni di prescrizioni o a seguito di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività; esistenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

Per quanto riguarda l'adeguatezza del modello implica che il medesimo sia in grado di individuare i possibili rischi reato in relazione alle attività ed ai processi sensibili, introdurre un sistema sanzionatorio, prevedere una formazione adeguata dei dipendenti e o collaboratori, istituire un Organismo di Vigilanza che possa vigilare sulle prescrizioni del modello e che possa raccogliere informazioni relative alla violazione del modello e o alla notizia di eventuali reati.

Le caratteristiche sopra descritte, presuppongono un modello adattato sulla base delle peculiarità dell'ente e che pertanto deve essere costantemente aggiornato e modificato in relazione alle dinamiche dell'ente.

Le Linee guida di Confindustria costituiscono prescrizioni di carattere generale a cui il presente modello si ispira.

Destinatari del modello

I destinatari del modello 231 sono:

- presidente e consiglieri di amministrazione della società
- i soggetti che hanno ruoli apicali all'interno della società
- dipendenti e o collaboratori a qualsiasi titolo della società
- consulenti, professionisti, fornitori
- qualunque soggetto che intrattiene rapporti contrattuali con la società e o opera su mandato per conto e o nell'interesse della società

Struttura del modello

Il modello 231 adottato dalla Cooperativa Sociale SOLTIP sulla base delle Linee Guida di Confindustria è costituito da:

Parte generale costituita da:

- normativa di riferimento in merito alla responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001
- governance e struttura societaria della Cooperativa Sociale SOLTIP
- obiettivi, finalità, idoneità, efficacia, destinatari del modello 231,
- organismo di vigilanza
- Codice etico

Parte speciale costituita da:

- individuazione delle aree a rischio di illecito penale
- individuazione dei protocolli di prevenzione per ogni singola area a rischio di illecito penale
- sistema di controllo interno per ogni singola area a rischio di illecito penale
- sistema sanzionatorio
- flussi e processi di comunicazione

PARTE IV

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'ODV e requisiti soggettivi

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede che le funzioni di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché la cura del loro aggiornamento siano affidate ad un organismo dell'ente dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza può essere monosoggettiva o plurisoggettiva e ne possono far parte sia soggetti interni che esterni. Infatti nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza e negli enti di piccole dimensioni i compiti possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei membri dell'ODV il decreto 231/2001 non dispone nello specifico ma occorre pertanto rifarsi alle Linee Guida delle associazioni rappresentative, in particolare nello specifico del presente modello alle Linee Guida di Confindustria ed a giurisprudenza e dottrina.

I requisiti previsti sono:

- Professionalità: i componenti dell'ODV devono possedere conoscenze tecniche adeguate per poter svolgere la loro attività di controllo
- Onorabilità: i membri devono possedere i requisiti previsti dai componenti dei collegi sindacali e pertanto non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi
- autonomia ed indipendenza: i membri dell'ODV non devono trovarsi in conflitto di interesse e relazioni di parentela con i vertici dell'ente, non devono avere compiti operativi all'interno dell'ente od essere titolari di funzioni esecutive e deve essere previsto un compenso per tale compiti sia per membri esterni che interni
- continuità di azione: l'ODV deve garantire un controllo costante sull'adempimento delle prescrizioni relative al Modello ed al codice etico ed un flusso di informazioni costante con i vertici dell'ente di cui deve essere data traccia attraverso verbalizzazioni di riunioni, report scritti, informative, ecc...

Funzioni e poteri

Le funzioni dell'ODV sono qui sintetizzate come dispone l'art. 6 comma 1 lett. b) :

- 1) vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli ovvero come disposto nelle Linee Guida la "coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito"; il modello deve essere adeguato in modo da potere essere efficace nel prevenire i comportamenti vietati, e deve mantenere nel tempo i requisiti di solidità e funzionalità
- 2) curare l'aggiornamento dei modelli nel caso sia necessario effettuare correzioni ed adeguamenti a seguito di mutamenti nell'organizzazione e o struttura dell'ente e o a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del modello o di modifiche normative della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti

L'ODV è un organo indipendente ed autonomo la cui attività non può essere sindacata dai vertici e o dalla struttura dell'Ente, potrà avere accesso, senza alcuna richiesta preventiva, alle strutture dell'ente per poter ottenere informazioni e o documentazione necessaria allo svolgimento delle sue funzioni di vigilanza e controllo di cui al Decreto 231/2001, potrà avvalersi di consulenti esterni nel caso si rendano necessario nell'espletamento dei propri compiti.

L'ODV della Cooperativa Sociale SOLTIP

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede che le funzioni di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché la cura del loro aggiornamento siano affidate ad un organismo dell'ente dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo.

Per quanto riguarda SOLTIP ha optato per un ODV monocratico e costituito da un soggetto esterno all'ente, che garantisca pertanto autonomia ed indipendenza nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione e nei confronti di dipendenti e o collaboratori in generale dell'ente.

PARTE V

CODICE ETICO

Premessa

Il presente codice etico approvato da SOLTIP insieme al modello 231/2001 costituisce integrazione ai principi già presenti nella società in relazione alla finalità della prevenzione dei reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001. SOLTIP intende rendere noto a tutti i propri organi amministrativi, i propri dipendenti e o collaboratori, ai propri clienti e o fornitori ed ai soggetti esterni che non può prescindere dal rispetto dei valori e o principi di legalità, integrità, trasparenza, correttezza in tutti i rapporti dovessero instaurarsi per conto della medesima. Il codice etico adottato da SOLTIP rappresenta un sistema di controllo preventivo interno dei reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

DESTINATARI

Destinatari del presente codice etico sono i membri del consiglio di amministrazione, i dipendenti e o collaboratori a tempo pieno e o parziale, ed a tutti le persone che agiscono per finalità lavorative in nome e per conto di SOLTIP.

I destinatari del codice etico sono tenuti a rispettare le linee di comportamento ivi contenute ed a far conoscere ai soggetti esterni nell'ambito delle attività lavorative in cui sono coinvolti i principi che guidano SOLTIP in modo che tali principi possano essere osservati e rispettati integralmente.

Le violazioni al presente codice etico vengono sanzionate così come previsto dal sistema sanzionatorio previsto nel presente modello.

SOLTIP provvederà a far conoscere ai membri del consiglio di amministrazione, i dipendenti e o collaboratori a tempo pieno e o parziale, ed a tutti le persone che agiscono per finalità lavorative in nome e per conto di SOLTIP il presente codice etico ed ad informare clienti, fornitori e o tutti i soggetti esterni dei contenuti del codice etico dandone adeguata pubblicità ed informazione.

PRINCIPI ETICI GENERALI

SOLTIP e' una cooperativa sociale che persegue tra le finalità la promozione della persona umana e la sua integrazione con particolare riguardo alle persone svantaggiate.

SOLTIP persegue i seguenti principi etici generali:

il rispetto delle leggi, dei regolamenti sia italiani sia europei e o di Paesi terzi in quanto vigenti in territorio italiano

la promozione e valorizzazione del personale dipendenti e o collaboratori senza alcuna discriminazione di razza, lingua, sesso, religione

la promozione di un ambiente di lavoro sicuro attraverso il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza di salute e sicurezza del luogo di lavoro

la regolarità e trasparenza nell'attività contabile e nella conduzione degli affari

promuovere la tutela e la protezione dell'ambiente nello svolgimento dell'attività lavorativa attraverso rispetto della normativa ambientale e l'adozione di pratiche sempre più sostenibili ed indirizzate all'economia circolare

evitare in tutte le situazioni in cui si svolge l'attività lavorativa sia nei rapporti interni sia nei rapporti esterni conflitti di interesse tra chi svolge attività lavorativa in nome e per conto di SOLTIP e la sfera personale e familiare.

Tutela del patrimonio complessivo di SOLTIP e delle attrezzature sia che si tratti di beni materiali sia che si tratti di beni immateriali

Riservatezza delle informazioni e conoscenze acquisite durante l'attività lavorativa e che fanno parte del patrimonio aziendale

PRINCIPI DI ETICI CONDOTTA NEI RAPPORTI INTERNI

Nei rapporti interni SOLTIP persegue la finalità generale di osservare le leggi e i regolamenti vigenti.

I soggetti interni a SOLTIP devono essere a conoscenza delle normative in essere e dei comportamenti conseguenti.

SOLTIP attuerà costantemente una formazione adeguata sul contenuto del codice etico e sulle problematiche che ne dovessero sorgere.

SOLTIP persegue nella condotta aziendale la ricerca dei principi di trasparenza, integrità, chiarezza, lealtà e responsabilità e non discriminazione nei rapporti interni con dipendenti e o collaboratori

SOLTIP persegue il principio etico di evitare conflitti di interesse tra la propria attività lavorativa e la sfera personale e familiare.

SOLTIP promuove e valorizza il personale dipendente e o i collaboratori e ne tutela ogni aspetto relativo alla sicurezza ed alla salute nel posto di lavoro ed alla protezione dell'ambiente nel pieno rispetto dell'integrità psico-fisica dei dipendenti e o collaboratori, prevenendo ogni tipo di molestia sia di carattere fisico che psicologico .

SOLTIP promuove la riservatezza di tutte le informazioni relative all'attività aziendale di cui siano venuti a conoscenza i dipendenti e o i collaboratori nell'ambito delle proprie funzioni e o compiti aziendali.

SOLTIP promuove il principio della regolarità e trasparenza dell'attività contabile secondo il quale ogni operazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima coerente e congrua:

- le azioni e le operazioni devono avere una registrazione adeguata di cui deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione, svolgimento
- ogni operazione deve essere supportata documentalmente in modo da consentire l'effettuazione dei controlli che attestano le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino il soggetto che ha effettuato l'operazione stessa.

SOLTIP svolge la propria attività nel pieno rispetto delle procedure di controllo e o protocolli e o di quanto previsto nei Manuali della qualità, sicurezza ed ambiente

SOLTIP rispetta tutte le norme vigenti in materia di antiriciclaggio e o finanziamento di attività illecite verificando per quanto è possibile le informazioni relative ai propri potenziali clienti o fornitori in merito alla buona reputazione, integrità, rispettabilità dei medesimi.

PRINCIPI DI ETICI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Clients e Fornitori

SOLTIP adotta nei confronti dei clienti e fornitori i principi di trasparenza, correttezza lealtà nelle trattative

SOLTIP sceglie i propri fornitori sulla base della qualità e della convenienza economica evitando qualsiasi forma di discriminazione soggettiva nei criteri di scelta e garantendo la pari opportunità nella scelta dei medesimi

SOLTIP persegue il principio della riservatezza delle informazioni nei rapporti con fornitori e clienti

SOLTIP propone ai propri clienti e fornitori il rispetto dei contenuti e dei principi del Codice Etico

SOLTIP alla stregua che nei rapporti con la p.a., considera non conveniente lo scambio di regali o utilità nei rapporti con fornitori e clienti

SOLTIP persegue il principio della trasparenza e chiarezza nelle trattative commerciali e nella corrispondenza

Pubblica amministrazione – concessionari di pubblici servizi – società partecipate -Autorità indipendenti

SOLTIP richiama in merito ai rapporti con gli enti pubblici di cui sopra quanto previsto dalle linee guida di Confindustria ed in particolare:

- si considerano atti di corruzione i pagamenti illeciti/elargizioni fatti da enti italiani e loro dipendenti e o collaboratori ed i pagamenti illeciti/elargizioni di utilità fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti
- è vietato offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della pubblica amministrazione o ai loro parenti sia italiani che di altri paesi
- è vietato offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio o prestazione per ottenere un trattamento più favorevole in relazione ai rapporti intrattenuti con la p.a.
- nel caso di trattative e o rapporti con la p.a. il personale incaricato non deve influenzare impropriamente le decisioni della controparte
- nel caso di gara con la p.a. si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale

- nel caso SOLTIP utilizzi un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentato nei rapporti con la p.a. dovranno essere applicate le stesse direttive valide per i dipendenti e o collaboratori di SOLTIP
- nel caso di trattative e o rapporti con la p.a. non vanno intraprese direttamente o indirettamente le seguenti azioni:
 - ◆ esaminare o proporre opportunità di impiego e o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della p.a. a titolo personale
 - ◆ offrire o fornire omaggi anche sotto forma di promozioni aziendali riservate ai soli dipendenti o attraverso il pagamento di spese viaggio
 - ◆ sollecitare ed ottenere informazioni che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti
 - ◆ è vietato assumere alle dipendenze di SOLTIP ex dipendenti della p.a. o loro parenti che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa in corso

PRINCIPI DI CONDOTTA NELL'USO DELLE ATTREZZATURE E STRUMENTI AZIENDALI

Le attrezzature e gli strumenti aziendali sono di esclusiva proprietà di SOLTIP e pertanto non è possibile utilizzarli per scopi personali e o per finalità illecite e o contrarie alla normativa vigente.

Si riporta di seguito, quanto contenuto in merito all'uso delle attrezzature e degli strumenti aziendali nel Manuale della Qualità approvato in data 03/06/2020 che si considera parte integrante del presente codice etico.

NORME SULL'UTILIZZO DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA

In seguito alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 13 del 1° marzo 2007 (di seguito riportato) ed in riferimento alle disposizioni a tutela della riservatezza del lavoratore, si specificano le modalità di utilizzo della posta elettronica e di internet alle quali ciascun lavoratore è invitato ad attenersi.

E-MAIL:

- è vietato l'uso per motivi non attinenti allo svolgimento delle mansioni proprie;
- è vietato inviare o memorizzare messaggi a contenuto discriminatorio;
- documenti personali e/o confidenziali non possono essere inviati attraverso la posta elettronica;
- non è consentito partecipare a "forum", dibattiti o quanto altro che abbia contenuto discriminatorio o offensivo;
- in caso di assenza la continuità delle attività sarà assicurata da sistemi di risposta automatica ai messaggi di posta elettronica;
- nel caso di assenza non prevista è tenuto ad indicare un fiduciario reperibile per la lettura dei messaggi.

INTERNET:

- è vietato navigare o registrarsi in siti non attinenti alle mansioni per le quali è assunto;
- è vietato scaricare programmi o file musicali ancorché gratuiti salvo che il fatto non sia espressamente autorizzato;
- è vietato partecipare a "forum" o utilizzare "chat-line";

- è vietato conservare file di contenuto discriminatorio.

COMPUTER:

- non possono essere installati programmi se non debitamente autorizzati;
- non possono essere modificate le configurazioni esistenti;
- non possono essere installati "modem" o altri apparecchi se non debitamente autorizzati;
- non possono essere usati supporti magnetici diversi da quelli appositamente autorizzati.

La Direzione si riserva di effettuare controlli, conformi alla legge, anche saltuari e occasionali sull'utilizzo degli strumenti tecnologici, quali PC, Smartphone ecc., nei confronti dei dipendenti che ne sono dotati, al fine di evitarne un uso improprio o personale non attinente allo svolgimento delle mansioni assegnate.

Si rammenta che la mancata osservanza delle presenti prescrizioni importerà l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal contratto.

REGOLE PER L'USO E LA CUSTODIA DELLE DOTAZIONI ASSEGNATE AI DIPENDENTI.

Con la presente nota la Direzione Aziendale comunica al personale le disposizioni relative all'uso ed alla custodia delle dotazioni che la società potrà assegnare ai propri dipendenti.

Si intendono per Dotazioni a titolo esemplificativo ma non esaustivo i seguenti beni:

- Personal Computer e dotazioni allegate
- Automezzo aziendale (ivi compresi i furgoni) e dotazioni quali ad es. Navigatore GPS, Vivavoce ecc.
- Attrezzature da lavoro (specifiche per settore, quali ad esempio soffiatori, motoseghe, nonché i DPI)
- Telefono cellulare e dotazioni allegate (es. SIM Card, auricolari, ecc.)
- Apparati Telepass e Viacard autostradali
- Stampanti
- Qualunque altro bene assegnato non menzionato nel suddetto elenco.

Tali beni aziendali devono essere custoditi secondo le regole generali del buon padre di famiglia ed in particolare:

- Non devono essere lasciati incustoditi
- Non devono essere lasciati incustoditi all'interno dell'automezzo

In caso di furto, il dipendente deve informare il proprio Referente, che provvederà all'immediata denuncia alle Autorità competenti (Carabinieri o Polizia). Se il furto è dovuto a negligenza e non rispetto delle regole suddette il valore corrispondente al bene rubato verrà dedotto dalla retribuzione del dipendente assegnatario.

- Non devono essere usati per scopi personali

Si ricorda inoltre, in materia di Personal Computer, che ogni sera i dati presenti sullo stesso dovranno essere salvati sul Server aziendale al fine di evitare, in caso di furto, la perdita totale e definitiva degli stessi.

Il personale dovrà mantenere in modo efficiente, funzionante e pulita la postazione di lavoro assegnatagli; è responsabile dei materiali affidatigli per la lavorazione, ai quali non può dare una utilizzazione diversa da quella per la quale ogni materiale gli è stato affidato.

Il personale dovrà usare il materiale occorrente alla lavorazione con estrema economia, eliminando ogni consumo ingiustificato.

Il personale che, per incuria o trascuratezza, o omessa manutenzione, procuri danno agli automezzi, al macchinario od ai materiali affidatigli od agli impianti o servizi dello stabilimento, sarà tenuto a risarcire il danno cagionato.

Il personale che accerti difetti di funzionamento degli automezzi, delle dotazioni e dei macchinari a lui affidati, dovrà darne immediata comunicazione ai superiori e prendere intanto le misure più opportune per impedire che si determinino danni di maggiore gravità.

In particolare in caso di incidente stradale si raccomanda di telefonare tempestivamente ai referenti aziendali che interverranno personalmente per la compilazione della constatazione amichevole di incidente riportando in modo chiaro i dati della controparte i dati completi dell'assicurazione della controparte e la descrizione della dinamica completa di data e luogo.

AUTOMEZZI AZIENDALI

Per quanto riguarda l'uso degli automezzi aziendali, la direzione sottolinea che deve sempre avvenire nel pieno rispetto di tutte le regole del vigente Codice della Strada.

I dipendenti che incorrono in Contravvenzioni al Codice della Strada, devono immediatamente comunicarlo al proprio Referente per permettere alla Cooperativa di procedere al pagamento. La Cooperativa recupererà l'importo dal dipendente nella prima retribuzione utile liquidata, se l'importo è inferiore a 100 €. Per importi superiori ci sarà una rateizzazione.

Coloro che sono incaricati della conduzione del mezzo aziendale devono firmare la presa in carico del mezzo stesso e del pacchetto di Medicazione;

La Cooperativa richiede ai dipendenti l'autorizzazione alla verifica dei punti della patente ed informa i dipendenti sulle possibili verifiche relative all'utilizzo di alcool e sostanze stupefacenti.

Il personale che ha in uso il mezzo è responsabile dei beni trasportati.

I beni trasportati debbono essere posti e custoditi all'interno del vano conducente preoccupandosi che lo stesso sia debitamente chiuso in caso il mezzo venga lasciato anche solo momentaneamente incustodito.

Inoltre il mezzo non può essere utilizzato per scopi personali.

SEGNALAZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

Per quanto riguarda le violazioni del codice etico spetta all'Organismo di Vigilanza segnalare agli organi competenti la violazione di norme comportamentali che costituiscono violazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico e del Decreto 231/2001 sia relative all'espletamento delle attività lavorativa sia relative agli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il sistema sanzionatorio nei confronti dei dipendenti in violazione delle norme di condotta previste dal Modello e dal Codice Etico prevede l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Disciplinare (art. 42) nel rispetto delle procedure previste dalla Legge 20 maggio 1970 n. 300 Statuto dei lavoratori e dei contratti collettivi nazionali delle Cooperative sociali

Il sistema sanzionatorio prevede sanzioni anche nei confronti dei soggetti che rivestono posizioni apicali sia a livello dirigenziale sia come amministratori della società. La differenza dei vari compiti e o funzioni all'interno della società determina una differente applicazione delle sanzioni disciplinari.

Il sistema disciplinare nei confronti di consulenti, collaboratori, e o di soggetti terzi legati a SOLTIP non da un rapporto di lavoro dipendente prevede sanzioni in caso di violazioni del Modello e del Codice Etico le quali possono consistere a seconda della gravità della violazione in diffide al rispetto di quanto previsto nel modello, nell'applicazioni di penali e nella risoluzione del rapporto contrattuale e nel risarcimento del danno qualora il comportamento dei soggetti terzi provochi dei danni alla società.

PARTE SPECIALE

PARTE I

TIPOLOGIE DI AREE A RISCHIO DI ILLECITO PENALE

PREMESSA GENERALE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale descrive brevemente le fattispecie di carattere penale previste dal Decreto 231/2001 che SOLTIP ritiene possano potenzialmente verificarsi nonché i destinatari, le misure interne procedurali ed i protocolli individuati per prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato ivi indicate.

I destinatari della Parte speciale sono tutti i soggetti così come sopra individuati (vedi parte III).

Lo scopo della Parte Speciale è:

- L'adozione da parte di tutti i destinatari di promuovere una condotta conforme ai principi stabiliti nella medesima parte nell'ottica di prevenire le fattispecie di reato ivi indicate come sensibili;
- indicare procedure interne e protocolli da osservare da parte dei destinatari in modo da evitare il verificarsi delle fattispecie di reato
- favorire l'attività di vigilanza dell'ODV attraverso la trasmissione delle informazioni necessarie per svolgere l'attività di vigilanza e controllo

REGOLA DI CONDOTTA GENERALE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' SENSIBILI PER TUTTI I DESTINATARI DEL MODELLO 231

Tutti i destinatari del modello 231 non devono porre in essere comportamenti che anche solo potenzialmente possano integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ART. 25 D.LGS.231/2001

PREMESSA

I reati contro la pubblica amministrazione che assumono rilevanza in merito al Decreto 231/2001 sono previsti dal Titolo II del libro II del codice penale e sono stati oggetto di riforme tra cui la Legge n. 86/1990, successivamente dalla Legge n. 181/1992, n. 234/1997, n. 190/2012, n. 69/2015.

Tali norme hanno lo scopo di tutelare il prestigio degli enti pubblici, la correttezza, l'imparzialità, il buon andamento della pubblica amministrazione, il corretto uso delle sovvenzioni pubbliche per le finalità di pubblico interesse, dei finanziamenti concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Comunità Europea. Si tratta infatti per la maggior parte di reati propri per i quali il soggetto attivo deve rivestire una determinata qualifica soggettiva ovvero essere un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o persona esercente un servizio di pubblica necessità.

Per quanto riguarda la mappatura delle aree a rischio reato di questa parte speciale attraverso l'attività di controllo ed analisi dei rischi, anche attraverso interviste, con le funzioni aziendali ed i vertici della società, si sono ipotizzate le tipologie di reato potenzialmente realizzabili.

Le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231 per quanto riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione sono tutte potenzialmente realizzabili sia per quanto riguarda i reati propri di cui agli artt. 322 c.p., 316 bis c.p., 316 ter c.p., 346 bis c.p. sia per quanto riguarda i reati che possono essere commessi da chiunque di cui agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 317 c.p.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione ((da tre a otto anni))."

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena e' della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e' della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e' punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità e' punito con la reclusione fino a tre anni ((ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000)).

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilita'

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilita' non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa e' fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita' per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilita' da parte di un privato per le finalita' indicate dall'articolo 319.

Art 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunita' europee contributi, sovvenzioni ((, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o piu' finalita', non li destina alle finalita' previste)), e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni."

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se' o per altri, contributi, ((sovvenzioni,)) finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunita' europee e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualita' o dei suoi poteri. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non puo' comunque superare il triplo del beneficio conseguito. "

Art. 317 c.p. Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita', e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 323 bis c.p. Circostanze attenuanti

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

((Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi)).

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

((Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi)). La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o ((altra utilità)).

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o ((altra utilità)) riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie ((o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio)).

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Art. 314, comma 1, c.p. (Peculato) art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui) e 323 c.p. (Abuso d'ufficio) se sono offesi interessi finanziari dell'Unione Europea

Art. 314. (Peculato).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

((La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.))

Art. 323. (Abuso d'ufficio).

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione ((di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità)) ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli

altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravita'.

Sanzioni previste per i reati di cui all'art. 25 del D. Lgs. 231/2001

- art. 316 ter c.p. la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione del delitto di cui sopra, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato un danno di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote

Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

- art. 318 c.p.: si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote
- art. 322 c.p., commi primo e terzo: si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote
- art. 321 c.p.: si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote
- art. 346-bis c.p.: si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote
- articoli 319 c.p.: si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote
- art. 319-ter,1 comma 1 c.p.: si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote
- art. 322, commi 2 e 4 c.p.: si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote
- articoli 317 c.p.: si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote
- 319-quater c.p.: si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, (articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ART. 25 D.LGS.231/2001

AREE AZIENDALI A RISCHIO ILLECITO

- Gestione dei rapporti con Autorità amministrative indipendenti e o organismi di vigilanza e o enti pubblici in generali per adempimenti di legge
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nella gestione delle posizioni fiscali, tributarie, previdenziali ed in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nell'ambito degli adempimenti societari
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici attraverso l'accesso a sistemi informativi gestiti dalla pubblica amministrazione per invio di istanze, documentazione per ottenimento di autorizzazioni, concessioni, e o provvedimenti amministrativi in genere, per procedure di gara, e o per posizioni fiscali, tributarie, previdenziali, ecc...

- Gestione dei rapporti con Autorità giudiziarie, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, nell'ambito della gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo, tributario, fiscale, giuslavoristico
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nell'ambito della partecipazione di gara e o procedura negoziata e nell'ambito della gestione dei contratti e o convenzioni stipulati con enti pubblici
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nell'ambito della partecipazione a procedure per ottenere contributi, finanziamento, sovvenzioni da parte di enti pubblici italiani e o comunitari
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nell'ambito delle procedure di selezione ed assunzione del personale, anche con riferimento alle categorie protette ed alle categorie agevolate ed in generale nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro e dei suoi adempimenti (retributivi, fiscali, previdenziali, ecc...)
- Gestione dei rapporti con enti pubblici nell'ambito della partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, autorizzazioni, e o provvedimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività aziendale
- Gestione dei rapporti con enti pubblici nell'ambito della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica anche in associazione con altri partner

REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE DA APPLICARSI QUALI CONTROLLI PREVENTIVI PER GLI ILLECITI DI CUI ALL'ART. 25 D.LGS.231/2001

Tutti i dipendenti, collaboratori, organi societari, consulenti, partner e chiunque agisce per conto e o nell'interesse della società devono rispettare i principi di condotta previsti dal presente modello, dal codice etico e dalle leggi e regolamenti vigenti nel porre in essere l'attività aziendale e devono evitare tutti quei comportamenti che possono determinare conflitti di interesse con la pubblica amministrazione

Tutti i dipendenti, collaboratori, organi societari, consulenti, partner e chiunque agisce per conto e o nell'interesse della società non devono porre in essere comportamenti anche potenzialmente capaci di costituire fattispecie di reato previste dall'art. 25 D. Lgs. 231/2001.

Tutti i soggetti di cui sopra devono agire con correttezza e trasparenza nei rapporti con la pubblica amministrazione ed i rapporti con soggetti pubblici devono essere monitorati attraverso un sistema di deleghe e procure e o comunque attraverso individuazione esplicita del responsabile aziendale del ruolo e dei compiti assegnati nei rapporti con la pubblica amministrazione

E' fatto divieto ai soggetti di cui sopra di elargire e o ricevere denaro od altra utilità a pubblici ufficiali e o incaricati di pubblico servizio e o a soggetti pubblici in genere e o ai loro familiari sia nell'ambito giudiziale che extragiudiziale, e o nell'ambito di verifiche, accertamenti, ispezioni amministrative

Per quanto riguarda gli omaggi e regali sono vietati nei confronti di soggetti pubblici e comunque quelli consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore mentre i regali offerti devono essere documentati ed autorizzati dal responsabile della funzione aziendale.

Nelle procedure per ottenimento di erogazioni, contributi e finanziamenti pubblici i soggetti di cui sopra dovranno definire le modalità ed i criteri di partecipazione, la raccolta e verifica delle informazioni per predisporre la documentazione necessaria, individuare la funzione aziendale che intratterrà rapporti con la pubblica amministrazione, le modalità di raccolta e verifica delle

informazioni per la rendicontazione, le modalità di verifica e controllo sull'impiego dei fondi erogati con monitoraggio periodico e non dovranno presentare documentazione non veritiera allo scopo di ottenere i suddetti finanziamenti nonché destinarne l'impiego a scopi diversi da quelli previsti. prevedere la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni e delle attività svolte

Nell'ambito dei processi civile, penale o amministrativo, non devono porre in essere attività che favoriscano o danneggino una parte in causa

Nella partecipazione a procedure competitive e selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con soggetti pubblici dovranno essere definite le modalità ed i criteri per la selezione delle procedure a cui partecipare, la raccolta e verifica delle informazioni per predisporre la documentazione necessaria, prevedere l'autorizzazione da parte del responsabile della funzione per l'invio della documentazione da trasmettere, definire le modalità ed i parametri per la determinazione e la congruità del prezzo rispetto ai riferimenti di mercato, prevedere clausole contrattuali standardizzate in relazione alla tipologia di contratto, definire la funzione aziendale responsabile del contratto con indicazione dei ruoli e dei compiti, definire la modalità di approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi, definire le modalità di verifica delle caratteristiche e quantità dei beni lavori o servizi per garantirne la corrispondenza con il documento che comprovano l'esecuzione della fornitura e o con il contenuto del contratto prevedere la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni e delle attività svolte

Nella gestione dei rapporti/attività istituzionali con soggetti pubblici prevedere di inserire specifiche clausole per assicurare il rispetto da parte dei terzi di regole etiche nelle relazioni con soggetti pubblici, prevedere l'obbligo di segnalare circostanze privilegiate e o con conflitti di interesse con la terza parte ed obbligo di astensione dal portare a termine la gestione del contratto, prevedere la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni e delle attività svolte, prevedere l'approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi, prevedere la verifica dell'attività

Nella gestione di selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto anche appalti di lavori con soggetti privati in particolare per i contratti di consulenza in genere (commerciali, legali, software e servizi ICT, ecc...) , locazioni passive, pubblicità, sponsorizzazione, spese di rappresentanza, prevedere verifiche preventive sulle controparti e o beneficiari, adeguati livelli autorizzativi per le spese di rappresentanza, distinzione dei ruoli ed approvazione ed approvazione da parte di due funzioni aziendali, tracciabilità dei flussi finanziari,

Nella gestione di partecipazioni a procedure ad evidenza pubblica in associazione con altri partner (RTI; ATI; consorzio, ecc...) prevedere verifiche preventive sui potenziali partner, prevedere un approccio condiviso sui temi afferenti il D. Lgs. 231, eventuale previsione di specifiche clausole contrattuali di audit da attivarsi a fronte di indicatori di rischio elevati

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E PROTOCOLLI DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA' SENSIBILI

SOLTIP ha adottato un sistema di controllo interno per verificare la conformità dei comportamenti dei dipendenti, collaboratori, organi societari, consulenti, partner e chiunque agisce per conto e o nell'interesse della società, dei destinatari in genere del modello 231 come individuati nella parte III alla normativa vigente, al modello 231 ed al codice etico.

Il sistema di controllo interno è costituito da:

- rispetto del codice etico documento che indica i principi ed i valori su cui si fonda l'attività di SOLTIP
- individuazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali, attraverso interviste con le funzioni aziendali ed i vertici della società si sono verificate le attività aziendali ed i relativi responsabili e l'organizzazione della struttura. La situazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali è definita da organigramma che viene regolarmente aggiornato che è documento interno della società per il quale viene data regolarmente adeguata pubblicità
- sistema di deleghe e procure:
 - identificazione dei soggetti e dei poteri assegnati con delega e del relativo potere di spesa ed il referente aziendale del delegato
 - coerenza tra poteri di delega attribuita e responsabilità e compiti aziendali e costante aggiornamento delle stesse in funzione dell'organizzazione aziendale
 - le procure che conferiscono poteri di rappresentanza verso terzi sono conferite dandone adeguata pubblicità e tenendo conto del sistema di deleghe interno
- sistema di separazione delle funzioni: devono essere tenute separate le mansioni operative da quelle di controllo e di registrazione in modo da prevedere livelli diversi di partecipazione per una medesima operazione o attività
- conservazione e registrazione delle operazioni attraverso sistema cartaceo e o informatico tramite la numerazione, registrazione, ricostruzioni delle operazioni, stesura di relazioni in particolare sulle attività sensibili, e tenuta di registri in appositi archivi della funzione competente con accesso alle sole persone autorizzate; controllo dei beni di proprietà aziendale quali computer, locali, ecc...
- sistema di autorizzazione delle operazioni tramite procedure specifiche di autorizzazione generale e o per determinati compiti
- individuazione dei processi sensibili ove i reati contro la pubblica amministrazione possono essere potenzialmente commessi :
 - rapporti con Autorità indipendenti e o altri soggetti pubblici,
 - selezione e assunzione del personale
 - gestione dei flussi monetari e finanziari,
 - gestione delle attività esterne ed istituzionali con soggetti pubblici
 - contrattualistica, consulenze e partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, gare ecc... locazioni passive
 - partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti,
 - spese di rappresentanza, sponsorizzazione
 - gestione del contenzioso
- Individuazione del responsabile dei processi sensibili come sopra individuati che sarà tenuto ad informare l'ODV dell'avvenuta conoscenza di eventuali comportamenti a rischio di illecito e o in contrasto con quanto disposto dalla legge vigente , dal modello 231 e dal codice etico e collaborare con il medesimo ai fini della corretta attuazione delle attività necessarie in merito
- controlli dell'ODV sulle attività sensibili: l'ODV si attiverà anche autonomamente per svolgere le attività di controllo, in merito ad eventuali criticità riscontrate ed alle violazioni accertate del modello nonché riguardo agli aggiornamenti necessari ed opportuni del medesimo e delle procedure di controllo

- SOLTIP si è dotata di certificazione volontaria di un sistema di gestione integrato (Qualità, sicurezza, Ambiente):
ISO 9001/2015 QUALITÀ
ISO 45001/2018 SICUREZZA
ISO 14001/2018 AMBIENTE
che viene integrata con il sistema dei controlli e delle procedure previste dal D. Lgs. 231/2001 ai fini della prevenzione della commissione di fattispecie penalmente rilevanti attraverso i controlli effettuati tramite i responsabili dei processi sensibili e la trasmissione delle informazioni all'ODV ed i controlli effettuati dall'ODV medesimo.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE: ART. 24 D.LGS.231/2001

PREMESSA

I reati contro il patrimonio mediante frode che assumono rilevanza in merito al Decreto 231/2001 sono previsti dal Titolo XIII del libro II del codice penale e sono gli artt. 640 c.p., 640 bis c.p., e 640 ter c.p.

Tali norme hanno lo scopo di tutelare l'integrità del patrimonio pubblico o privato e l'interesse alla libera formazione del consenso. Si tratta di reati che possono essere realizzati da chiunque e che quindi non necessitano di una particolare qualifica soggettiva. Le fattispecie di cui all'art. 640 comma 2 c.p. e all'art. 640 bis c.p. puniscono con una pena aggravata la truffa perpetrata a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità Europea.

Per quanto riguarda la mappatura delle aree a rischio reato di questa parte speciale attraverso l'attività di controllo ed analisi dei rischi anche attraverso interviste con le funzioni aziendali ed i vertici della società, si sono ipotizzate le tipologie di reato potenzialmente realizzabili.

Le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231 per quanto riguarda i reati contro il patrimonio mediante frode sono tutte potenzialmente realizzabili.

Art. 640 comma 2 c.p. Truffa aggravata a danno dello Stato

“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a quindicimila:

1° se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico ((o dell'Unione europea)) o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2° se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorita'; (119) (154)

2-bis) se il fatto e' commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente”.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena e' della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, ((sovvenzioni,)) finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema. La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con furto o indebito utilizzo dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o ((la circostanza prevista)) dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'eta'((...)).

Sanzioni previste per i reati di cui all'art. 24 del D. Lgs. 231/2001

- art. 640, comma 2, n. 1 c.p.: si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- Art. 640-bis c.p.: si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- art. 640-ter c.p.: se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico ((o dell'Unione europea)), si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se in seguito alla commissione dei delitti di cui sopra l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato un danno di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE: ART. 24 D.LGS.231/2001

AREE AZIENDALI A RISCHIO

- Gestione dei rapporti con Autorità amministrative indipendenti e o organismi di vigilanza e o enti pubblici in generali per adempimenti di legge
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nella gestione delle posizioni fiscali, tributarie, previdenziali ed in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nell'ambito degli adempimenti societari
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici attraverso l'accesso a sistemi informativi gestiti dalla pubblica amministrazione per invio di istanze, documentazione per ottenimento di autorizzazioni, concessioni, e o provvedimenti amministrativi in genere, per procedure di gara, e o per posizioni fiscali, tributarie, previdenziali, ecc...
- Gestione dei rapporti con Autorità giudiziarie, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, nell'ambito della gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo, tributario, fiscale, giuslavoristico
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nell'ambito della partecipazione di gara e o procedura negoziata e nell'ambito della gestione dei contratti e o convenzioni stipulati con enti pubblici

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nell'ambito della partecipazione a procedure per ottenere contributi, finanziamento, sovvenzioni da parte di enti pubblici italiani e o comunitari
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nell'ambito delle procedure di selezione ed assunzione del personale, anche con riferimento alle categorie protette ed alle categorie agevolate ed in generale nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro e dei suoi adempimenti (retributivi, fiscali, previdenziali, ecc.)
- Gestione dei rapporti con enti pubblici nell'ambito della partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, autorizzazioni, e o provvedimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività aziendale
- Gestione dei rapporti con enti pubblici nell'ambito della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica anche in associazione con altri partner

REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE DA APPLICARSI QUALI CONTROLLI PREVENTIVI PER GLI ILLECITI DI CUI ALL'ART. 24 D.LGS.231/2001

Prevedere nella gestione dei rapporti con soggetti pubblici in merito ad erogazioni e o finanziamenti pubblici, separazione funzionale tra chi gestisce le attività di realizzazione e chi presenta la documentazione e d'avanzamento, attività di controllo gerarchico su documentazione da presentare, coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe, attività di controllo gerarchico delle funzioni competenti che partecipano al processo di acquisizione di beni o servizi, controlli sulla completezza della documentazione da presentare, verifiche incrociate di coerenza tra la funzione richiedente il finanziamento pubblico e la funzione designata a gestire le risorse per il finanziamento concesso, monitoraggio dell'avanzamento del progetto e della rendicontazione alla pubblica amministrazione, controlli sull'impiego effettivo dei fondi erogati

Prevedere un sistema di controlli interno ai fini del legittimo e corretto accesso ai sistemi informativi della pubblica amministrazione attraverso un adeguato riscontro delle password di abilitazione all'accesso in possesso a dipendenti con specifiche funzioni aziendali, puntuale verifica dell'osservanza di ulteriori misure di sicurezza adottate dall'azienda, rispetto della normativa sulla privacy

Prevedere misure di protezione per garantire integrità delle informazioni su sistema accessibile al pubblico, dei documenti elettronici, adozione di validazione delle credenziali e che prevedano la rimozione del diritto di accesso; aggiornamento costante dei sistemi informativi; modalità di accesso ai sistemi informatici aziendali mediante adeguate procedure di autorizzazione ai soggetti autorizzati relativamente alle mansioni aziendali affidate; procedure di controllo degli accessi e loro tracciabilità e tracciabilità delle attività critiche svolte con i sistemi informatici aziendali; procedure di rimozione del diritto di accesso ai dati al termine del rapporto di lavoro, procedure di controllo della installazione di software sui sistemi operativi, controlli di individuazione, prevenzione e ripristino per proteggere da virus i sistemi informativi, predisposizione di misure per la protezione dei documenti elettronici

Prevedere puntuali attività di controllo gerarchico incluso il sistema di deleghe, individuazione dei rapporti con pubblici ufficiali e o incaricati di pubblico servizio e le relative modalità di gestione, modalità di raccolta, verifica, approvazione della documentazione da trasmettere ai soggetti pubblici con il supporto delle funzioni competenti

Prevedere la diffusione del codice etico tra tutti i dipendenti e o collaboratori ed attività di responsabilizzazione delle funzioni competenti alla predisposizione di progetti, istanze, documenti da presentare alla pubblica amministrazione

SOLTIP ha adottato un sistema di controllo interno per verificare la conformità dei comportamenti dei dipendenti, collaboratori, organi societari, consulenti, partner e chiunque agisce per conto e o nell'interesse della società, dei destinatari in genere del modello 231 come individuati nella parte III, alla normativa vigente, al modello 231 ed al codice etico.

Il sistema di controllo interno è costituito da:

- rispetto del codice etico documento che indica i principi ed i valori su cui si fonda l'attività di SOLTIP
- individuazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali, attraverso interviste con le funzioni aziendali ed i vertici della società si sono verificate le attività aziendali ed i relativi responsabili e l'organizzazione della struttura. La situazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali è definita da organigramma che viene regolarmente aggiornato che è documento interno della società per il quale viene data regolarmente adeguata pubblicità
- sistema di deleghe e procure:
 - identificazione dei soggetti e dei poteri assegnati con delega e del relativo potere di spesa ed il referente aziendale del delegato
 - coerenza tra poteri di delega attribuita e responsabilità e compiti aziendali e costante aggiornamento delle stesse in funzione dell'organizzazione aziendale
 - le procure che conferiscono poteri di rappresentanza verso terzi sono conferite dandone adeguata pubblicità e sono conferite tenendo conto del sistema di deleghe interno
- sistema di separazione delle funzioni: devono essere tenute separate le mansioni operative da quelle di controllo e di registrazione in modo da prevedere livelli diversi di partecipazione per una medesima operazione o attività
- conservazione e registrazione delle operazioni attraverso sistema cartaceo e o informatico tramite la numerazione, registrazione, ricostruzioni delle operazioni, stesura di relazioni in particolare sulle attività sensibili, e tenuta di registri in appositi archivi della funzione competente con accesso alle sole persone autorizzate; controllo dei beni di proprietà aziendale quali computer, locali, ecc...
- sistema di autorizzazione delle operazioni tramite procedure specifiche di autorizzazione generale e o per determinati compiti
- individuazione dei processi sensibili ove i reati contro il patrimonio mediante frode possono essere potenzialmente commessi :
 - rapporti con Autorità amministrative indipendenti, Organismi di Vigilanza e altri soggetti pubblici nell'ambito delle strutture aziendali coinvolte per adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, societari, ecc..., invio di istanze, documentazione per ottenimento di autorizzazioni, concessioni, e o provvedimenti amministrativi in genere, l'ottenimento di licenze, autorizzazioni, e o provvedimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività aziendale
 - selezione e assunzione del personale,
 - attività aziendali che prevedono l'accesso ai sistemi informatici
 - gestione delle attività finanziarie in genere
 - gestione degli investimenti
 - settore della ricerca ed innovazione tecnologica
 - formazione del personale
 - gestione delle attività esterne ed istituzionali con soggetti pubblici,

- partecipazione di gara, procedura negoziata, gestione dei contratti e o convenzioni stipulati con enti pubblici, locazioni passive
 - gestione dei contratti con fornitori di beni e servizi, consulenze,
 - partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti pubblici
 - gestione del contenzioso
- Individuazione del responsabile dei processi sensibili come sopra individuati che sarà tenuto ad informare l'ODV dell'avvenuta conoscenza di eventuali comportamenti a rischio di illecito e o in contrasto con quanto disposto dalla legge vigente, dal modello 231 e dal codice etico e collaborare con il medesimo ai fini della corretta attuazione delle attività necessarie in merito
 - sistema di trasmissione delle informazioni all'ODV: nell'ambito delle attività aziendali sensibili il responsabile delle attività aziendali di cui sopra e o il soggetto con delega interna e o procura responsabile delle attività cui sopra deve informare l'ODV tempestivamente dell'avvenuta conoscenza di eventuali comportamenti a rischio di illecito e o in contrasto con quanto disposto dalla legge vigente, dal modello 231 e dal codice etico e collaborare con il medesimo ai fini della corretta attuazione delle attività necessarie in merito
 - controlli dell'ODV sulle attività sensibili: l'ODV si attiverà anche autonomamente per svolgere le attività di controllo, in merito ad eventuali criticità riscontrate ed alle violazioni accertate del modello nonché riguardo agli aggiornamenti necessari ed opportuni del medesimo e delle procedure di controllo
 - SOLTIP si è dotata di certificazione volontaria di un sistema di gestione integrato (Qualità, sicurezza, Ambiente):
ISO 9001/2015 QUALITA'
ISO 45001/2018 SICUREZZA
ISO 14001/2018 AMBIENTE
che viene integrata con il sistema dei controlli e delle procedure previste dal D. Lgs. 231/2001 ai fini della prevenzione della commissione di fattispecie penalmente rilevanti attraverso i controlli effettuati tramite i responsabili dei processi sensibili e la trasmissione delle informazioni all'ODV ed i controlli effettuati dall'ODV medesimo.

REATI SOCIETARI

PREMESSA

I reati societari che assumono rilevanza in merito al Decreto 231/2001 sono previsti dal Titolo XI Libro V del Codice Civile.

Si tratta di un insieme di fattispecie penali che si applicano all'attività imprenditoriale in forma societaria e consorziale.

I beni giuridici tutelati sono: la veridicità e correttezza dell'informazione societaria (artt. 2621 e 2622 c.c.), il regolare esercizio del controllo ed il patrimonio (art. 2625 c.c.), l'integrità e l'effettività del capitale sociale a garanzia dei creditori e dei terzi (art. 2626 c.c.), la tutela dei creditori sociali contro le menomazioni della loro garanzie costituite appunto dal capitale e dalle riserve obbligatorie (art. 2627 c.c.), il divieto di acquisto di azioni proprie o quote come garanzia per i creditori all'integrità del capitale sociale (art. 2628 c.c.), l'integrità

del capitale sociale a garanzia dei creditori e dei terzi (art. 2629, 2632, 2633 c.c.), il dovere di lealtà tra la società ed i soggetti che la rappresentano (art. 2635 e 2635 bis c.c.), l'interesse dei soci alla formazione di maggioranze in assemblea libere da influenze sui soci determinate con comportamenti contrari alla legge (art. 2636 c.c.), l'interesse al corretto andamento del mercato (art. 2637 e 2638 c.c.).

Per quanto riguarda la mappatura delle aree a rischio reato di questa parte speciale attraverso l'attività di controllo ed analisi dei rischi, anche attraverso interviste, con le funzioni aziendali ed i vertici della società, si sono ipotizzate le tipologie di reato potenzialmente realizzabili.

Le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231 per quanto riguarda le fattispecie di reati societari potenzialmente realizzabili vi sono quelli previsti dagli artt. 2621 c.c., 2621 bis c.c., 2622 c.c., 2625 c.c., 2629 c.c., 2632 c.c., 2635 c.c., 2635 bis c.c. Sono invece a minor rischio di realizzazione i reati previsti dagli artt. 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2633 c.c., 2636 c.c., 2637 c.c., 2638 c.c.

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

((Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi)).

Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità

((Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.))

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

((Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
 - 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
 - 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi).

Art. 2623 c.c. Falso in prospetto: abrogato

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione: abrogato

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo ((...)) legalmente attribuite ai soci ((o ad altri organi sociali)), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

(Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.)

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

((Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.))

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

((Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.))

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

((Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.))

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

((Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.))

Art. 2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

(I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.))

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Art. 2635 bis c.c. istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà,

soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2636 Illecita influenza sull'assemblea

((Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.))

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di ((strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.)) ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza d.lgs. 58/1998

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

((3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.))

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza d.lgs. 58/1998

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa' o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorita' previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorche' oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa', o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita', consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

((3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorita' e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorita' e alle funzioni di vigilanza.))

Art. 2639 c.c. Estensione delle qualifiche soggettive

(Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile e' equiparato sia chi e' tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorita' giudiziaria o dall'autorita' pubblica di vigilanza di amministrare la societa' o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.))

Sanzioni previste per i reati di cui all'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001

- art. 2621 c.c.: si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- art. 2621 bis c.c.: si applica la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- art. 2622 c.c.: si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- art. 2625, 2 comma, c.c.: si applica la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- art. 2626 c.c.: si applica la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- art. 2627 c.c.: si applica la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- art. 2628 c.c. : si applica la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- art. 2629 c.c.: si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- art. 2632 c.c.: si applica la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- art. 2633 c.c.: si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- art. 2635, 3 comma c.c.: si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote. Si applicano anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2: (Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d)

l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

- art. 2635-bis 1 comma c.c.: si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
- art. 2636 c.c.: si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- art. 2637 c.c.: si applica la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

Se, in seguito alla commissione dei reati societari l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

REATI SOCIETARI

AREE AZIENDALI A RISCHIO

- Gestione della contabilità e del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali previste dalla legge, e di tutti i documenti avente carattere economico, patrimoniale e finanziario della società
- Gestione degli adempimenti societari anche in relazione ai rapporti con soggetti pubblici, revisore dei conti
- Gestione delle attività per la predisposizione di istanze e o documentazione per partecipazione a procedure competitive gara e o procedura negoziata
- Gestione delle attività di negoziazione, stipula e gestione di contratti con società, consorzi, fondazioni e o enti privati anche privi di personalità giuridica nell'ambito dell'attività di impresa
- Gestione dei rapporti con società, consorzi, fondazioni e o enti privati anche privi di personalità giuridica nell'ambito dell'attività di impresa
- Gestione dei rapporti con società, consorzi, fondazioni e o enti privati anche privi di personalità giuridica nell'ambito dell'attività di impresa
- Selezione di fornitori di beni e servizi e negoziazione e stipula dei relativi contratti
- Gestione di contratti per acquisto di beni e servizi
- Gestione delle attività per approvvigionamento di beni, lavori e servizi

REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE DA APPLICARSI QUALI CONTROLLI PREVENTIVI PER GLI ILLECITI DI CUI ALL'ART. 25 TER D.LGS.231/2001

Tutti i dipendenti, collaboratori, organi societari, consulenti, partner e chiunque agisce per conto e o nell'interesse della società devono tenere un comportamento corretto ovvero garantire la massima collaborazione, la completezza e chiarezza nelle informazioni fornite, l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, la tempestiva segnalazione di conflitti di interesse nel rispetto dei principi di condotta previsti dal presente modello, dal codice etico e dalle legge e regolamenti vigenti nelle attività aziendali di formazione del bilancio e degli altri documenti similari.

Nella selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con privati dovranno essere definite, l'iter e l'attuazione delle scelte commerciali, definire le modalità ed i parametri per la determinazione e la congruità del prezzo rispetto ai riferimenti di mercato, prevedere clausole contrattuali standardizzate in relazione alla tipologia di contratto, definire la funzione aziendale responsabile del contratto con indicazione dei ruoli e dei compiti, definire la modalità di approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi, definire le modalità di verifica delle caratteristiche e quantità dei beni lavori o servizi per garantirne la corrispondenza con il documento che comprovano l'esecuzione della fornitura e o con il contenuto del contratto, la

completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto nonché rispetto ai beni e servizi prestati, prevedere la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni e delle attività svolte

Per quanto riguarda la redazione del bilancio dovrà essere consegnata a tutti i componenti del consiglio di amministrazione prima della riunione di approvazione una bozza del bilancio con documentazione certificata dell'avvenuta consegna; dovrà essere fissata almeno un incontro prima della seduta di approvazione del bilancio tra il responsabile amministrativo e l'Organismo di Vigilanza sulla bozza di bilancio con eventuale focalizzazione su approfondimenti ed analisi documentali di particolare rilievo e complessità curando la stesura del relativo verbale;

Occorre prevedere per il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali l'obbligo di sottoscrivere dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse sulla base di documentazione in suo possesso

Occorre introdurre specifiche indicazioni di metodo da utilizzare per valutare le voci di bilancio oggetto di stima in relazione e a criteri normativamente fissati ed a criteri tecnici generalmente accettati nonché sulla predisposizione di adeguata documentazione a supporto delle scelte contabili effettuate

Occorre prevedere un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e delle deleghe coerenti, procedure autorizzative per operazioni esposte a situazioni di conflitto di interesse evidenziate dai singoli amministratori, per acquisto e vendita di azioni proprie e o di altre società; procedure di disciplina delle operazioni di riduzione del capitale sociale, di fusione e scissione societaria

Per quanto riguarda i rapporti con i soci, consiglio di amministratori ed il revisore legale dovrà esservi la massima collaborazione e trasparenza in merito alla trasmissione della documentazione richiesta, alla completezza e correttezza delle informazioni e documentazione inviata in occasione dei consigli di amministrazione e o assemblea dei soci e o in relazione ai controlli da parte del revisore legale e o in merito a richieste pervenute da soci o consiglieri, dovrà essere individuata la funzione responsabile della raccolta ed invio delle informazioni e o della documentazione, dovrà essere conservata ed archiviata nell'ufficio preposto (in forma elettronica e o cartacea) la documentazione relativa a riunioni, assemblee, consigli di amministrazione quali convocazioni, verbali assemblee, delibere, eventuale documentazione prodotta, ecc...

Per quanto riguarda i rapporti con Autorità di Vigilanza, Autorità Amministrative occorre porre in essere un comportamento corretto e collaborativo nei rapporti con le stesse in merito all'esercizio delle proprie attività anche ispettive e di controllo fornendo tempestivamente quanto richiesto a tal fine e o sulla base di quanto previsto dalla legge dai regolamenti

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E PROTOCOLLI DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA' SENSIBILI

SOLTIP ha adottato un sistema di controllo interno per verificare la conformità dei comportamenti dei dipendenti, collaboratori, organi societari, consulenti, partner e chiunque agisce per conto e o nell'interesse della società, dei destinatari in genere del modello 231 come individuati nella parte III, alla normativa vigente, al modello 231 ed al codice etico.

Il sistema di controllo interno è costituito da:

- rispetto del codice etico documento che indica i principi ed i valori su cui si fonda l'attività di SOLTIP
- individuazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali, attraverso interviste con le funzioni aziendali ed i vertici della società si sono verificate le attività aziendali ed i relativi responsabili e l'organizzazione della struttura. La situazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali è definita da organigramma che viene regolarmente aggiornato che è documento interno della società per il quale viene data regolarmente adeguata pubblicità
- sistema di deleghe e procure:
 - identificazione dei soggetti e dei poteri assegnati con delega e del relativo potere di spesa ed il referente aziendale del delegato
 - coerenza tra poteri di delega attribuita e responsabilità e compiti aziendali e costante aggiornamento delle stesse in funzione dell'organizzazione aziendale
 - le procure che conferiscono poteri di rappresentanza verso terzi sono conferite dandone adeguata pubblicità e sono conferite tenendo conto del sistema di deleghe interno
- sistema di separazione delle funzioni: devono essere tenute separate le mansioni operative da quelle di controllo e di registrazione in modo da prevedere livelli diversi di partecipazione per una medesima operazione o attività
- conservazione e registrazione delle operazioni attraverso sistema cartaceo e o informatico tramite la numerazione, registrazione, ricostruzioni delle operazioni, stesura di relazioni in particolare sulle attività sensibili, e tenuta di registri in appositi archivi della funzione competente con accesso alle sole persone autorizzate; controllo dei beni di proprietà aziendale quali computer, locali, ecc...
- sistema di autorizzazione delle operazioni tramite procedure specifiche di autorizzazione generale e o per determinati compiti
- individuazione dei processi sensibili ove i reati societari possono essere potenzialmente commessi :
 - redazione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali e dei documenti in generale che presentano elementi economici, finanziari e patrimoniali
 - gestione della contabilità generale e
 - gestione dei rapporti con l'organo di controllo della società
 - partecipazione di gara, procedura negoziata, gestione dei contratti e o convenzioni
 - gestione di contratti con società, fondazioni, associazioni e o altri enti privati anche privi di personalità giuridica che svolgono attività di impresa e o professionale, con agenti, procuratori d'affari, consulenti commerciali
 - selezione dei fornitori di beni, lavori e servizi e gestione dei contratti con fornitori di beni, lavori e servizi, consulenze
 - selezione, assunzione e gestione del personale
 - gestione degli adempimenti societari
 - gestione delle attività finanziarie in genere
- Individuazione del responsabile dei processi sensibili come sopra individuati che sarà tenuto ad informare l'ODV dell'avvenuta conoscenza di eventuali comportamenti a rischio di illecito e o in contrasto con quanto disposto dalla legge vigente , dal modello 231 e dal codice etico e collaborare con il medesimo ai fini della corretta attuazione delle attività necessarie in merito

- controlli dell'ODV sulle attività sensibili: l'ODV si attiverà anche autonomamente per svolgere le attività di controllo, in merito ad eventuali criticità riscontrate ed alle violazioni accertate del modello nonché riguardo agli aggiornamenti necessari ed opportuni del medesimo e delle procedure di controllo
- SOLTIP si è dotata di certificazione volontaria di un sistema di gestione integrato (Qualità, sicurezza, Ambiente):
 ISO 9001/2015 QUALITÀ
 ISO 45001/2018 SICUREZZA
 ISO 14001/2018 AMBIENTE
 che viene integrata con il sistema dei controlli e delle procedure previste dal D. Lgs. 231/2001 ai fini della prevenzione della commissione di fattispecie penalmente rilevanti attraverso i controlli effettuati tramite i responsabili dei processi sensibili e la trasmissione delle informazioni all'ODV ed i controlli effettuati dall'ODV medesimo.

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE: ART. 25 QUINQUIES D. LGS. 231/2001

PREMESSA

I reati contro la personalità individuale che assumono rilevanza in merito al Decreto 231/2001 sono quelli previsti dal Libro II Titolo XII Capo III Sezione I agli artt. 600 e ss c.p.

Il bene giuridico tutelato dall'art. 603 bis c.p. è la personalità individuale intesa come insieme delle libertà di autodeterminarsi e quindi della dignità umana in generale. Il soggetto attivo del reato è colui che svolge attività di intermediazione in forma organizzata e quindi il c.d. caporale ma la norma punisce anche l'intermediario di fatto ed anche chi svolge attività di somministrazione di lavoro, ricerca e selezione del personale e ricollocazione professionale.

Per quanto riguarda la mappatura delle aree a rischio reato di questa parte speciale attraverso l'attività di controllo ed analisi dei rischi, anche attraverso interviste, con le funzioni aziendali ed i vertici della società, si sono ipotizzate le tipologie di reato potenzialmente realizzabili.

La fattispecie di reato contro la personalità individuale prevista dal D. Lgs. 231 potenzialmente realizzabile è quella prevista dall'art. 603 bis c.p. in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

((Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla meta':
 - 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
 - 2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori ineta' non lavorativa;
 - 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro)).

Sanzioni previste per i reati di cui all'art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001

- art. 603-bis c.p.: si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote

Nei casi di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 603 bis c.p. si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3 (Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1: la sanzione pecuniaria e' ridotta della meta' e non puo' comunque essere superiore a lire duecento milioni se: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuita').

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE: ART. 25 QUINQUIES D. LGS. 231/2001

AREE AZIENDALI A RISCHIO

- Gestione delle attività di selezione, assunzione, impiego e gestione fiscale, previdenziale, assistenziale, amministrativa del personale e dei collaboratori (lavoro subordinato, lavoro autonomo, rapporti di formazione quale tirocini, alternanza scuola-lavoro, ecc...)
- Gestione dell'utilizzo dei lavoratori distaccati e somministrati attraverso agenzie interinali/agenzie di somministrazione di lavoro
- Gestione della selezione, negoziazione, stipula e gestione dei contratti di fornitura di beni, servizi, ed opere intellettuale
- Gestione della selezione di partner commerciali e finanziari, degli operatori della rete commerciale per negoziazione, stipula e gestione dei contratti per collaborazioni commerciali, attività di ricerca e sviluppo, contratti di sponsorizzazione, contratti finanziari

REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE DA APPLICARSI QUALI CONTROLLI PREVENTIVI PER GLI ILLECITI DI CUI ALL'ART. 25 QUINQUIES D.LGS.231/2001

Prevedere strumenti organizzativi e normativi nell'ambito della selezione, assunzione, impiego e gestione fiscale, previdenziale, assistenziale, amministrativa del personale che tenga conto del fabbisogno, dei profili da ricoprire per il ruolo, i relativi livelli di retribuzione in linea con i CCLN e

territoriali e della selezione del personale in coerenza con il ruolo da ricoprire con il rispetto delle norme vigenti, verifica dell'esistenza e permanenza dei requisiti e del rispetto delle norme in materia di soggiorno per i cittadini dei Paesi extracomunitari, verifiche pre-assunzione onde evitare l'insorgere dei reati presupposto

Prevedere l'autorizzazione all'assunzione da adeguati livelli autorizzativi

Prevedere strumenti organizzativi e normativi nella gestione dei rapporti con agenzie interinale o somministrazione di lavoro ed utilizzo dei lavoratori somministrati e o distaccati che prevedono il rispetto delle disposizioni in materia di immigrazione e regolarità del soggiorno in caso di cittadini di Paesi extracomunitari, verifica del rispetto delle normativa vigenti materia di orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi

Prevedere nella selezione di fornitori di beni, servizi, opere intellettuali strumenti organizzativi e normativi per effettuare verifiche preventive in merito a caratteristiche tecnico professionali, gestionali, etici, solidità economico-finanziaria, criteri e modalità di valutazione della congruità dell'aspetto economico dell'offerta rispetto al costo del lavoro e della sicurezza

Prevedere nella gestione dei rapporti con soggetti terzi strumenti normativi ed organizzativi che prevedono il rispetto delle condizioni di lavoro in materia di retribuzione, orario di lavoro, riposi, ecc..., identificazione della funzione e o unità responsabile dell'esecuzione del contratto, del ruolo e compiti assegnati

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E PROTOCOLLI DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA' SENSIBILI

SOLTIP ha adottato un sistema di controllo interno per verificare la conformità dei comportamenti dei dipendenti, collaboratori, organi societari, consulenti, partner e chiunque agisce per conto e o nell'interesse della società, dei destinatari in genere del modello 231 come individuati nella parte III, alla normativa vigente, al modello 231 ed al codice etico.

Il sistema di controllo interno è costituito da:

- rispetto del codice etico documento che indica i principi ed i valori su cui si fonda l'attività di SOLTIP
- individuazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali, attraverso interviste con le funzioni aziendali ed i vertici della società si sono verificate le attività aziendali ed i relativi responsabili e l'organizzazione della struttura. La situazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali è definita da organigramma che viene regolarmente aggiornato che è documento interno della società per il quale viene data regolarmente adeguata pubblicità
- sistema di deleghe e procure:
 - identificazione dei soggetti e dei poteri assegnati con delega e del relativo potere di spesa ed il referente aziendale del delegato
 - coerenza tra poteri di delega attribuita e responsabilità e compiti aziendali e costante aggiornamento delle stesse in funzione dell'organizzazione aziendale
 - le procure che conferiscono poteri di rappresentanza verso terzi sono conferite dandone adeguata pubblicità e sono conferite tenendo conto del sistema di deleghe interno

- sistema di separazione delle funzioni: devono essere tenute separate le mansioni operative da quelle di controllo e di registrazione in modo da prevedere livelli diversi di partecipazione per una medesima operazione o attività
- conservazione e registrazione delle operazioni attraverso sistema cartaceo e o informatico tramite la numerazione, registrazione, ricostruzioni delle operazioni, stesura di relazioni in particolare sulle attività sensibili, e tenuta di registri in appositi archivi della funzione competente con accesso alle sole persone autorizzate; controllo dei beni di proprietà aziendale quali computer, locali, ecc...
- sistema di autorizzazione delle operazioni tramite procedure specifiche di autorizzazione generale e o per determinati compiti

- individuazione dei processi sensibili ove i reati contro la personalità individuale possono essere potenzialmente commessi :
 - selezione, assunzione, impiego e gestione fiscale, previdenziale, assistenziale, amministrativa del personale
 - Gestione dell'utilizzo dei lavoratori distaccati e somministrati attraverso agenzie interinali/agenzie di somministrazione di lavoro
 - Gestione della selezione, negoziazione, stipula e gestione dei contratti di fornitura di beni, servizi, ed opere intellettuali
 - Gestione della selezione di partner commerciali e finanziari, degli operatori della rete commerciale per negoziazione, stipula e gestione dei contratti per collaborazioni commerciali, attività di ricerca e sviluppo, contratti di sponsorizzazione, contratti finanziari
- Individuazione del responsabile dei processi sensibili come sopra individuati che sarà tenuto ad informare l'ODV dell'avvenuta conoscenza di eventuali comportamenti a rischio di illecito e o in contrasto con quanto disposto dalla legge vigente , dal modello 231 e dal codice etico e collaborare con il medesimo ai fini della corretta attuazione delle attività necessarie in merito
- controlli dell'ODV sulle attività sensibili: l'ODV si attiverà anche autonomamente per svolgere le attività di controllo, in merito ad eventuali criticità riscontrate ed alle violazioni accertate del modello nonché riguardo agli aggiornamenti necessari ed opportuni del medesimo e delle procedure di controllo
- SOLTIP si è dotata di certificazione volontaria di un sistema di gestione integrato (Qualità, sicurezza, Ambiente):
 - ISO 9001/2015 QUALITÀ
 - ISO 45001/2018 SICUREZZA
 - ISO 14001/2018 AMBIENTE
 che viene integrata con il sistema dei controlli e delle procedure previste dal D. Lgs. 231/2001 ai fini della prevenzione della commissione di fattispecie penalmente rilevanti attraverso i controlli effettuati tramite i responsabili dei processi sensibili e la trasmissione delle informazioni all'ODV ed i controlli effettuati dall'ODV medesimo.

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI: ART. 24 BIS D. LGS. 231/2001

PREMESSA

I reati informatici ed il trattamento illecito dei dati che assumono rilevanza in merito al Decreto 231/2001 sono quelli previsti dal Libro II Titolo XIII Capo III Sezione IV dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio.

I reati dai reati informatici ed il trattamento illecito dei dati tutelano i documenti informatici (art. 491 bis c.p.) i sistemi telematici ed i beni giuridici della riservatezza della garanzia della sicurezza informatica (art. 615 ter, 615 quater e 615 quinquies c.p.), il patrimonio individuale costituito dall'integrità dei dati, programmi informatici, sistemi informatici o telematici sia pubblici che privati (art. 635 bis c.p., art. 635 ter c.p., art. 635 quater c.p., art. 635 quinquies c.p.) la libertà e segretezza delle comunicazioni informatiche e telematiche (art. 617 quater c.p.) l'inviolabilità delle comunicazioni informatiche o telematiche tra soggetti (art. 617 quinquies c.p.).

Per quanto riguarda la mappatura delle aree a rischio reato di questa parte speciale attraverso l'attività di controllo ed analisi dei rischi, anche attraverso interviste, con le funzioni aziendali ed i vertici della società, si sono ipotizzate le tipologie di reato potenzialmente realizzabili.

La fattispecie di reato informatici ed il trattamento illecito dei dati previsti dal D. Lgs. 231 potenzialmente realizzabili sono quelli previsti dagli artt. 491 bis c.p., 615 ter c.p., 615 quater c.p., 615 quinquies c.p., 617 quater c.p., 617 quinquies c.p., 635 bis c.p., 635 quinquies c.p.

Art. 491 bis c.p. Falsità riguardanti un documento informatico

(Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.)

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

((Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena e' della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena e', rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.)

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici

Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente ((si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti.)) codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e' punito con la reclusione ((sino a due anni)) e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena e' della reclusione da uno a ((tre)) anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ((al)) quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, ((abusivamente si procura, detiene,)), produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, ((mette in altro modo a disposizione di altri o installa)) apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione ((da un anno e sei mesi a cinque anni)).

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione ((da tre a otto anni)) se il fatto e' commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita';
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, ((al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti)) ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

((Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.))

Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilita', e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena e' della reclusione da tre a otto anni.

((Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.))

Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

((Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.))

Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater e' diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita' o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilita' ovvero se questo e' reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e' della reclusione da tre a otto anni.

((Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.))

Sanzioni previste per i reati di cui all'art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001

- art. 615-ter c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. Nei casi di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): (c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

- art. 617-quater c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. Nei casi di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): (c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi).
- art. 617-quinquies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. Nei casi di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): (c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi).
- art. 635-bis c.p.: si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. Nei casi di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): (c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi).
- art. 635-ter c.p.: si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. Nei casi di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): (c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi).
- art. 635-quarter c.p.: si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. Nei casi di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): (c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi).
- art. 635-quinquies c.p.: si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. Nei casi di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): (c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi).
- art. 615-quater c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. Nei casi di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e): (c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi).
- art. 615-quinquies c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. Nei casi di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e): (c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

- art. 491-bis c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. Nei casi di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): (c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

AREE AZIENDALI A RISCHIO

- accesso, gestione, utilizzo, di sistemi informatici, di apparecchi informatici, di documenti informatici, accesso a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, detenzione ed utilizzo di password per accesso a siti, caselle di posta elettronica e sistemi informatici in genere, accesso, gestione, utilizzo di infrastrutture tecnologiche

Nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione:

- Gestione dei rapporti con Autorità amministrative indipendenti e o organismi di vigilanza e o enti pubblici per adempimenti di legge e o delle comunicazioni in generale
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nella gestione delle posizioni fiscali, tributarie, previdenziali ed in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nell'ambito degli adempimenti societari
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici attraverso l'accesso a sistemi informativi in genere gestiti dalla pubblica amministrazione per invio di istanze, documentazione per ottenimento di autorizzazioni, concessioni, e o provvedimenti amministrativi in genere, per procedure di gara, e o per posizioni fiscali, tributarie, previdenziali, ecc...
- Gestione dei rapporti con Autorità giudiziarie, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, nell'ambito della gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo, tributario, fiscale, giuslavoristico
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nell'ambito della partecipazione di gara e o procedura negoziata e nell'ambito della gestione dei contratti e o convenzioni stipulati con enti pubblici
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nell'ambito delle procedure di selezione ed assunzione del personale, anche con riferimento alle categorie protette ed alle categorie agevolate ed in generale nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro e dei suoi adempimenti (retributivi, fiscali, previdenziali, ecc.)
- Gestione dei rapporti con enti pubblici nell'ambito della partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, autorizzazioni, e o provvedimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività aziendale
- Gestione dei rapporti con enti pubblici nell'ambito della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica anche in associazione con altri partner
- Gestione delle attività nell'ambito della partecipazione a procedure di gara e o procedura negoziata

Nell'ambito dei rapporti tra privati:

- Gestione della contabilità e del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali previste dalla legge, e di tutti i documenti avente carattere economico, patrimoniale e finanziario della società
- Gestione degli adempimenti societari

- Gestione delle attività di negoziazione, stipula e gestione di contratti con società, consorzi, fondazioni e o enti privati anche privi di personalità giuridica nell'ambito dell'attività di impresa
- Gestione dei rapporti con società, consorzi, fondazioni e o enti privati anche privi di personalità giuridica nell'ambito dell'attività di impresa
- Selezione di fornitori di beni e servizi e negoziazione e stipula dei relativi contratti
- Gestione di contratti per acquisto di beni e servizi
- Gestione delle attività per approvvigionamento di beni, lavori e servizi
- Gestione delle attività commerciali per vendita di beni e o servizi

REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE DA APPLICARSI QUALI CONTROLLI PREVENTIVI PER GLI ILLECITI DI CUI ALL'ART. 24 BIS D.LGS.231/2001

Prevedere misure di protezione per garantire integrità delle informazioni su sistema accessibile al pubblico, dei documenti elettronici

Prevedere adozione di validazione delle credenziali e che prevedano la rimozione del diritto di accesso; aggiornamento costante dei sistemi informativi; modalità di accesso ai sistemi informatici aziendali mediante adeguate procedure di autorizzazione ai soggetti autorizzati relativamente alle mansioni aziendali affidate; procedure di controllo degli accessi e loro tracciabilità e tracciabilità delle attività critiche svolte con i sistemi informatici aziendali; procedure di rimozione del diritto di accesso ai dati al termine del rapporto di lavoro, procedure di controllo della installazione di software sui sistemi operativi, controlli di individuazione, prevenzione e ripristino per proteggere da virus i sistemi informativi, predisposizione di misure per la protezione dei documenti elettronici

Prevedere regole per il corretto utilizzo di informazioni e beni associati alle strutture di elaborazione dei dati

Prevedere nei contratti con terze parti e o partner patti di riservatezza ai fini di non divulgare informazioni aziendali

Prevedere procedure per garantire l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale conformemente a disposizioni di legge o contrattuali

Prevedere la regolamentazione delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi informativi da parte di personale appositamente incaricato in particolare in merito a controlli su rete aziendale ed informazioni che vi transitano, installazione di software sui sistemi operativi, controlli per verificare il rispetto delle politiche di sicurezza della rete e per rilevare e gestire le vulnerabilità dei sistemi informativi, utilizzazione di misure di protezione dell'accesso di aree dove vi sono informazioni e strumenti di gestione delle stesse, misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede

Prevedere misure per un'adeguata protezione delle apparecchiature, ambienti dedicati per i sistemi c.d. sensibili

Prevedere un processo di autorizzazione da parte della direzione per le strutture di elaborazione delle informazioni

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E PROTOCOLLI DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA' SENSIBILI

SOLTIP ha adottato un sistema di controllo interno per verificare la conformità dei comportamenti dei dipendenti, collaboratori, organi societari, consulenti, partner e chiunque agisce per conto e o nell'interesse della società, dei destinatari in genere del modello 231 come individuati nella parte III, alla normativa vigente, al modello 231 ed al codice etico.

Il sistema di controllo interno è costituito da:

- rispetto del codice etico documento che indica i principi ed i valori su cui si fonda l'attività di SOLTIP
- individuazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali, attraverso interviste con le funzioni aziendali ed i vertici della società si sono verificate le attività aziendali ed i relativi responsabili e l'organizzazione della struttura. La situazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali è definita da organigramma che viene regolarmente aggiornato che è documento interno della società per il quale viene data regolarmente adeguata pubblicità
- sistema di deleghe e procure:
 - identificazione dei soggetti e dei poteri assegnati con delega e del relativo potere di spesa ed il referente aziendale del delegato
 - coerenza tra poteri di delega attribuita e responsabilità e compiti aziendali e costante aggiornamento delle stesse in funzione dell'organizzazione aziendale
 - le procure che conferiscono poteri di rappresentanza verso terzi sono conferite dandone adeguata pubblicità e sono conferite tenendo conto del sistema di deleghe interno
- sistema di separazione delle funzioni: devono essere tenute separate le mansioni operative da quelle di controllo e di registrazione in modo da prevedere livelli diversi di partecipazione per una medesima operazione o attività
- conservazione e registrazione delle operazioni attraverso sistema cartaceo e o informatico tramite la numerazione, registrazione, ricostruzioni delle operazioni, stesura di relazioni in particolare sulle attività sensibili, e tenuta di registri in appositi archivi della funzione competente con accesso alle sole persone autorizzate; controllo dei beni di proprietà aziendale quali computer, locali, ecc...
- sistema di autorizzazione delle operazioni tramite procedure specifiche di autorizzazione generale e o per determinati compiti
- individuazione dei processi sensibili ove i reati informatici e trattamento illecito di dati possono essere potenzialmente commessi :
 - accesso, gestione, utilizzo, di sistemi informatici, di apparecchi informatici, di documenti informatici, accesso a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, detenzione ed utilizzo di password per accesso a siti, caselle di posta elettronica e sistemi informatici in genere, accesso, gestione, utilizzo di infrastrutture tecnologiche
- Gestione dei rapporti con Autorità amministrative indipendenti, e organismi di vigilanza, enti pubblici per adempimenti di legge e o delle comunicazioni in generale nella gestione:
 - delle posizioni fiscali, tributarie, previdenziali ed in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro,
 - degli adempimenti societari
 - delle procedure di selezione ed assunzione del personale, anche con riferimento alle categorie protette ed alle categorie agevolate ed in generale nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro e dei suoi adempimenti,
 - della partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, autorizzazioni, e o provvedimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività aziendale,
 - della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica anche in associazione con altri partner
 - delle attività nell'ambito della partecipazione a procedure di gara e o procedura negoziata
 - dei rapporti con soggetti pubblici nell'ambito della partecipazione di gara e o procedura negoziata e nell'ambito della gestione dei contratti e o convenzioni stipulati con enti pubblici
- Nell'ambito dei rapporti tra privati nella gestione:

- contabilità e del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali previste dalla legge, e di tutti i documenti avente carattere economico, patrimoniale e finanziario della società,
 - degli adempimenti societari,
 - dell'attività di negoziazione, stipula e gestione di contratti con società, consorzi, fondazioni e o enti privati anche privi di personalità giuridica nell'ambito dell'attività di impresa,
 - dei rapporti con società, consorzi, fondazioni e o enti privati anche privi di personalità giuridica nell'ambito dell'attività di impresa
 - della selezione di fornitori di beni e servizi e negoziazione e stipula dei relativi contratti
 - di contratti per acquisto di beni e servizi
 - delle attività per approvvigionamento di beni, lavori e servizi
 - delle attività commerciali per vendita di beni e o servizi
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici attraverso l'accesso a sistemi informativi in genere
 - Gestione dei rapporti con Autorità giudiziarie, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, nell'ambito della gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo, tributario, fiscale, giuslavoristico
 - Individuazione del responsabile dei processi sensibili come sopra individuati che sarà tenuto ad informare l'ODV dell'avvenuta conoscenza di eventuali comportamenti a rischio di illecito e o in contrasto con quanto disposto dalla legge vigente, dal modello 231 e dal codice etico e collaborare con il medesimo ai fini della corretta attuazione delle attività necessarie in merito
 - controlli dell'ODV sulle attività sensibili: l'ODV si attiverà anche autonomamente per svolgere le attività di controllo, in merito ad eventuali criticità riscontrate ed alle violazioni accertate del modello nonché riguardo agli aggiornamenti necessari ed opportuni del medesimo e delle procedure di controllo
 - SOLTIP si è dotata di certificazione volontaria di un sistema di gestione integrato (Qualità, sicurezza, Ambiente):
 ISO 9001/2015 QUALITÀ
 ISO 45001/2018 SICUREZZA
 ISO 14001/2018 AMBIENTE
 che viene integrata con il sistema dei controlli e delle procedure previste dal D. Lgs. 231/2001 ai fini della prevenzione della commissione di fattispecie penalmente rilevanti attraverso i controlli effettuati tramite i responsabili dei processi sensibili e la trasmissione delle informazioni all'ODV ed i controlli effettuati dall'ODV medesimo.

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA E SICUREZZA SUL LAVORO: ART. 25
 SEPTIES D. LGS. 231/2001

PREMESSA

I reati in materia di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro che assumono rilevanza in merito al Decreto 231/2001 sono quelli previsti dal Libro II Titolo XII Capo I Sezione IV dei delitti contro la persona, art. 589 c.p. e 590 comma 3 c.p..

In questa parte speciale sono indicate le fattispecie di reato potenzialmente realizzabili in materia di tutela e sicurezza sul lavoro ovvero omicidio colposo e lesioni personali colpose. Vengono introdotte all'interno dei reati presupposto con la legge 123/2007 le fattispecie colpose che si verificano, per quanto riguarda l'elemento soggettivo, quando l'evento, anche se preveduto non è voluto dall'agente ma si verifica a causa di negligenza, imprudenza e imperizia o a causa di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Il Decreto Lgs. 231/2001 limita le ipotesi di lesioni personali ai soli casi lesioni gravi e gravissime. I beni giuridici tutelati per i reati in materia violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sono la vita e l'incolumità individuale.

Con la Legge 123/2007 viene introdotta, nella materia della tutela e sicurezza sul lavoro per la quale sul datore di lavoro ricadono responsabilità civili e penali, anche una responsabilità ai sensi del Decreto 231/2001.

Come dispongono le Linee Guida di Confindustria la complessa materia della tutela e sicurezza sul lavoro dovrà necessariamente coordinarsi ed integrarsi con le procedure interne in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro "con la previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP o altro soggetto giuridicamente equivalente) qualificabile come controllo operativo tecnico o di primo grado e l'Organismo di Vigilanza."

Per quanto riguarda la mappatura delle aree a rischio reato di questa parte speciale attraverso l'attività di controllo ed analisi dei rischi, anche attraverso interviste, con le funzioni aziendali ed i vertici della società, si sono ipotizzate le tipologie di reato potenzialmente realizzabili.

I reati in materia di sicurezza sul lavoro di cui agli artt. 589 comma 2 e 590 comma 3 c.p. sono potenzialmente realizzabili.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a sette anni.

((Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni)).

COMMA ABROGATO DALLA L. 23 MARZO 2016, N. 41.

Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni quindici.

Art. 590 comma 3 c.p. Lesioni personali colpose con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.

Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni.

PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 2016, N. 41.

((Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni)).

Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Sanzioni previste per i reati di cui all'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001

- Art. 589 c.p. commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2: (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- Art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- Art. 590, 3 comma, c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non superiore a sei mesi.

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA E SICUREZZA SUL LAVORO

AREE AZIENDALI A RISCHIO

- Gestione delle attività aziendali sottoposte alla normativa in materia di tutela e sicurezza sul lavoro

REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE DA APPLICARSI QUALI CONTROLLI PREVENTIVI PER GLI ILLECITI DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES D.LGS.231/2001

L'azienda è già dotata di un sistema di adempimenti aziendali in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori ed ha approvato il documento generale di valutazione dei rischi sulla base del decreto legislativo n. 81/2008 e pertanto il modello 231 vuole integrarsi alle misure già previste dall'azienda in materia di sicurezza e prevenzione.

Le regole di condotta in relazione ai reati in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro saranno quelle previste dai documenti aziendali tra i quali il documento generale di valutazione dei rischi e procedure interne in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Il sistema dei controlli che dovrà integrare la disciplina del D. Lgs. 231/2001 con le normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro pone fra le figure rilevanti il Datore di Lavoro, il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) che effettua un controllo tecnico operativo di primo grado e l'Organismo di Vigilanza che è tenuto a verificare le procedure ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E PROTOCOLLI DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA' SENSIBILI

SOLTIP ha adottato un sistema di controllo interno per verificare la conformità dei comportamenti dei dipendenti, collaboratori, organi societari, consulenti, partner e chiunque agisce per conto e o nell'interesse della società alla normativa vigente, al modello 231 ed al codice etico.

Il sistema di controllo interno è costituito da:

- rispetto del codice etico documento che indica i principi ed i valori su cui si fonda l'attività di SOLTIP
- individuazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali, attraverso interviste con le funzioni aziendali ed i vertici della società si sono verificate le attività aziendali ed i relativi responsabili e l'organizzazione della struttura. La situazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali è definita da organigramma che viene regolarmente aggiornato che è documento interno della società per il quale viene data regolarmente adeguata pubblicità
- sistema di deleghe e procure:
 - identificazione dei soggetti e dei poteri assegnati con delega e del relativo potere di spesa ed il referente aziendale del delegato
 - coerenza tra poteri di delega attribuita e responsabilità e compiti aziendali e costante aggiornamento delle stesse in funzione dell'organizzazione aziendale
 - le procure che conferiscono poteri di rappresentanza verso terzi sono conferite dandone adeguata pubblicità e sono conferite tenendo conto del sistema di deleghe interno
- sistema di separazione delle funzioni: devono essere tenute separate le mansioni operative da quelle di controllo e di registrazione in modo da prevedere livelli diversi di partecipazione per una medesima operazione o attività
- conservazione e registrazione delle operazioni attraverso sistema cartaceo e o informatico tramite la numerazione, registrazione, ricostruzioni delle operazioni, stesura di relazioni in particolare sulle attività sensibili, e tenuta di registri in appositi archivi della funzione competente con accesso alle sole persone autorizzate; controllo dei beni di proprietà aziendale quali computer, locali, ecc...

- sistema di autorizzazione delle operazioni tramite procedure specifiche di autorizzazione generale e o per determinati compiti

- individuazione dei processi sensibili ove i reati commessi in materia di violazione delle norme sulla tutela e sicurezza del lavoro possono essere potenzialmente commessi :
 - Gestione delle attività aziendali sottoposte alla normativa in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro
 - Individuazione del responsabile dei processi sensibili come sopra individuati che sarà tenuto ad informare l'ODV dell'avvenuta conoscenza di eventuali comportamenti a rischio di illecito e o in contrasto con quanto disposto dalla legge vigente, dal modello 231 e dal codice etico e collaborare con il medesimo ai fini della corretta attuazione delle attività necessarie in merito

- Sistema integrato di controllo attraverso i documenti già approvati dalla società in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori quale il documento generale di valutazione dei rischi sulla base del decreto legislativo n. 81/2008 con il quale il presente il modello 231 vuole rafforzare le misure già previste dall'azienda in materia di sicurezza e prevenzione. Il sistema dei controlli che dovrà integrare la disciplina del D. Lgs. 231/2001 con le normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro pone fra le figure rilevanti il Datore di Lavoro, il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) che effettua un controllo tecnico operativo di primo grado e l'Organismo di Vigilanza che è tenuto a verificare le procedure ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

- controlli dell'ODV sulle attività sensibili: l'ODV si attiverà anche autonomamente per svolgere le attività di controllo, in merito ad eventuali criticità riscontrate ed alle violazioni accertate del modello nonché riguardo agli aggiornamenti necessari ed opportuni del medesimo e delle procedure di controllo
- SOLTIP si è dotata di certificazione volontaria di un sistema di gestione integrato (Qualità, sicurezza, Ambiente):
 - ISO 9001/2015 QUALITA'
 - ISO 45001/2018 SICUREZZA
 - ISO 14001/2018 AMBIENTE
 che viene integrata con il sistema dei controlli e delle procedure previste dal D. Lgs. 231/2001 ai fini della prevenzione della commissione di fattispecie penalmente rilevanti attraverso i controlli effettuati tramite i responsabili dei processi sensibili e la trasmissione delle informazioni all'ODV ed i controlli effettuati dall'ODV medesimo.

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA:
ART. 25 OCTIES D. LGS. 231/2001

PREMESSA

I reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita che assumono rilevanza in merito al Decreto 231/2001 sono quelli previsti dal Libro II Titolo XIII Capo II dei delitti contro il patrimonio.

Le fattispecie di questa parte speciale sono state introdotte con il Decreto 231/2007 in attuazione della Direttiva 2005/60/CE e della Direttiva 2006/70/CE che dispongono misure preventive dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il Decreto 231/2007 è stato ulteriormente modificato a seguito sempre dell'attuazione delle Direttive dell'UE 2015/849 e 2018/843 con i D. Lgs. 90/2017 e 125/2019.

L'interesse tutelato da questa normativa è la protezione del sistema economico dal riutilizzo nelle attività imprenditoriali, speculative ecc., di denaro, beni o di altre utilità provenienti da attività illecite. In particolare i beni giuridici tutelati sono il patrimonio, l'amministrazione della giustizia e l'ordine pubblico (art. 648 bis c.p.), l'ordine economico (art. 648 ter c.p.), l'amministrazione della giustizia e l'ordine economico (art. 648 ter.1 c.p.).

Per quanto riguarda la mappatura delle aree a rischio reato di questa parte speciale attraverso l'attività di controllo ed analisi dei rischi, anche attraverso interviste, con le funzioni aziendali ed i vertici della società, si sono ipotizzate le tipologie di reato potenzialmente realizzabili.

La fattispecie dei delitti contro il patrimonio previsti dal D. Lgs. 231 potenzialmente realizzabili sono quelli previsti dagli artt. 648 c.p., 648 bis c.p., 648 ter c.p.

Art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena e' aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

((La pena e' della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.))

((Se il fatto e' di particolare tenuita', si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.))

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del ((reato)) da cui il denaro o le cose provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a tale ((reato)).

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto ((...)), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.

((La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.))

La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.

La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.

((La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.))

La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al ((quarto)) comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter.1 c.p. autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto ((...)), impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

((La pena e' della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.))

((La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.))

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo ((416-bis.1)).

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena e' diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzioni previste per i reati di cui all'art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001

- art. 648, c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni : (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi)

- art. 648-bis c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni: (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi)
- art. 648-ter c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni: (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi)
- art. 648-ter.1 c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni: (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi)

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

AREE AZIENDALI A RISCHIO

- Gestione delle attività relative all'amministrazione (personale, tesoreria, ufficio contratti, ufficio acquisti, ufficio commerciale, ecc...)
- Gestione dei flussi finanziari, monetari, incassi e pagamenti, gestione piccola cassa e carte di credito aziendali, apertura e chiusura conti correnti aziendali
- Gestione ed individuazione degli obblighi di natura fiscale, tributaria, previdenziali e contributiva in genere
- Gestione degli adempimenti societari
- Gestione rapporti con soggetti terzi per selezione controparti e negoziazione, contratti di acquisto e vendita e transazioni, investimenti e sponsorizzazioni
- Gestione delle attività infragruppo relative a contratti, transazioni, investimenti e flussi finanziari e monetari in genere

REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE DA APPLICARSI QUALI CONTROLLI PREVENTIVI PER GLI ILLECITI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES D.LGS.231/2001

Dovranno essere preventivamente verificate l'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e partner commerciali e finanziari

Dovranno essere identificate operazioni a rischio riciclaggio o sospetto riciclaggio o autoriciclaggio relativamente a controlli per anomalie di comportamenti della controparte e od operazioni/mezzi e modalità di pagamento e gestione dell'operazione in presenza di indicatori che rilevano tali potenziali anomalie

Dovranno essere verificate la regolarità dei pagamenti in merito alla conformità tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti coinvolte nelle operazioni commerciali

Dovranno essere verificate le operazioni della tesoreria rispetto alla soglia dei pagamenti in contante e comunque non potranno essere effettuati trasferimenti di denaro contante, o libretto di deposito o titoli al portatore, italiano o esteri il cui valore dell'operazione anche frazionato superi le soglie previste dalla normativa vigente

Dovranno essere effettuati controlli generali dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e o pagamenti operazioni infragruppo in modo da verificare sede legale della società controparte, istituti di credito interessati e strutture finanziarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie

Dovranno essere controllate le modalità operative di apertura e chiusura dei conti correnti presso banche e istituzioni finanziarie

Dovranno essere definiti adeguati controlli e verifiche sulle operazioni straordinarie che prevedono il versamento di somme di denaro o conferimento sia in fase di costituzione dell'ente sia in caso di aumenti di capitale o ingresso di nuovi soci

Dovranno essere effettuati tutti i trasferimenti di denaro attraverso sistemi tracciabili e comunque per quanto riguarda gli assegni bancari o postali dovranno essere rispettate le soglie previste per le clausole di non trasferibilità e dovrà sempre esser indicato nome e ragione sociale del beneficiario; non potranno essere compiute operazioni di pagamento su conti correnti esteri se non previa verifica della società controparte, dell'istituto di credito utilizzato e di eventuali schemi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie nonché sulla natura o prestazione professionale e sulla motivazione dell'operazione

Dovrà essere identificato un organo od unità responsabile dell'esecuzione del contratto con indicazione di compiti, ruoli, responsabilità

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E PROTOCOLLI DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA' SENSIBILI

SOLTIP ha adottato un sistema di controllo interno per verificare la conformità dei comportamenti dei dipendenti, collaboratori, organi societari, consulenti, partner e chiunque agisce per conto e o nell'interesse della società, dei destinatari in genere del modello 231 come individuati nella parte III, alla normativa vigente, al modello 231 ed al codice etico.

Il sistema di controllo interno è costituito da:

- rispetto del codice etico documento che indica i principi ed i valori su cui si fonda l'attività di SOLTIP
- individuazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali, attraverso interviste con le funzioni aziendali ed i vertici della società si sono verificate le attività aziendali ed i relativi responsabili e l'organizzazione della struttura. La situazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali è definita da organigramma che viene regolarmente aggiornato che è documento interno della società per il quale viene data regolarmente adeguata pubblicità
- sistema di deleghe e procure:
 - identificazione dei soggetti e dei poteri assegnati con delega e del relativo potere di spesa ed il referente aziendale del delegato

- coerenza tra poteri di delega attribuita e responsabilità e compiti aziendali e costante aggiornamento delle stesse in funzione dell'organizzazione aziendale
 - le procure che conferiscono poteri di rappresentanza verso terzi sono conferite dandone adeguata pubblicità e sono conferite tenendo conto del sistema di deleghe interno
- sistema di separazione delle funzioni: devono essere tenute separate le mansioni operative da quelle di controllo e di registrazione in modo da prevedere livelli diversi di partecipazione per una medesima operazione o attività
- conservazione e registrazione delle operazioni attraverso sistema cartaceo e o informatico tramite la numerazione, registrazione, ricostruzioni delle operazioni, stesura di relazioni in particolare sulle attività sensibili, e tenuta di registri in appositi archivi della funzione competente con accesso alle sole persone autorizzate; controllo dei beni di proprietà aziendale quali computer, locali, ecc...
- sistema di autorizzazione delle operazioni tramite procedure specifiche di autorizzazione generale e o per determinati compiti
- individuazione dei processi sensibili ove i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita possono essere potenzialmente commessi:
- Gestione delle attività relative all'amministrazione (personale, tesoreria, ufficio contratti, ufficio acquisti, ufficio commerciale, ecc...)
- Gestione dei flussi finanziari, monetari, incassi e pagamenti, gestione piccola cassa e carte di credito aziendali, apertura e chiusura conti correnti aziendali
 - Gestione ed individuazione degli obblighi di natura fiscale, tributaria, previdenziali e contributiva in genere, degli adempimenti societari
 - selezione controparti, negoziazione, contratti di acquisto e vendita e transazioni, investimenti e sponsorizzazioni
 - attività infragruppo relative a contratti, transazioni, investimenti e flussi finanziari e monetari in genere
 - Individuazione del responsabile dei processi sensibili come sopra individuati che sarà tenuto ad informare l'ODV dell'avvenuta conoscenza di eventuali comportamenti a rischio di illecito e o in contrasto con quanto disposto dalla legge vigente, dal modello 231 e dal codice etico e collaborare con il medesimo ai fini della corretta attuazione delle attività necessarie in merito
- controlli dell'ODV sulle attività sensibili: l'ODV si attiverà anche autonomamente per svolgere le attività di controllo, in merito ad eventuali criticità riscontrate ed alle violazioni accertate del modello nonché riguardo agli aggiornamenti necessari ed opportuni del medesimo e delle procedure di controllo
- SOLTIP si è dotata di certificazione volontaria di un sistema di gestione integrato (Qualità, sicurezza, Ambiente):
 - ISO 9001/2015 QUALITÀ
 - ISO 45001/2018 SICUREZZA
 - ISO 14001/2018 AMBIENTE
 che viene integrata con il sistema dei controlli e delle procedure previste dal D. Lgs. 231/2001 ai fini della prevenzione della commissione di fattispecie penalmente rilevanti attraverso i controlli effettuati tramite i responsabili dei processi sensibili e la trasmissione delle informazioni all'ODV ed i controlli effettuati dall'ODV medesimo.

REATI TRIBUTARI: ART. 25 QUINQUIESDECIES D. LGS. 231/2001

PREMESSA

I reati tributari che assumono rilevanza in merito al Decreto 231/2001 sono quelli previsti dal D. Lgs. 74/2000.

I beni giuridici tutelati dalle norme tributarie sono il comportamento trasparente del contribuente nei confronti dello Stato (art. 2 comma 1 e comma 2 bis, art. 3), la trasparenza fiscale (art. 4, art. 10), l'interesse dell'amministrazione finanziaria ad introitare i tributi (art. 5, art. 8 commi 1 e comma 2 bis, art. 10 quater, art. 11).

Per quanto riguarda la mappatura delle aree a rischio reato di questa parte speciale attraverso l'attività di controllo ed analisi dei rischi, anche attraverso interviste, con le funzioni aziendali ed i vertici della società, si sono ipotizzate le tipologie di reato potenzialmente realizzabili.

La fattispecie dei delitti contro il patrimonio previsti dal D. Lgs. 74/2000 potenzialmente realizzabili sono quelli previsti dagli artt. 2, comma 1 e comma 2 bis, 3, 4, 5, 8 comma 1 e comma 2 bis, 10, 11.

Art. 2 comma 1 e comma 2 bis D. Lgs. 74/2000 -Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da ((quattro a otto)) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. ((8))

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

((2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.)) ((8))

Art 3 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da ((tre a otto)) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:((8))

a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4 D. Lgs. 74/2000 : dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione da ((due anni a quattro anni e sei mesi)) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: ((8))

a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; (8)

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro due milioni. (4) (8)

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilita' di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che ((complessivamente)) considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilita' previste dal comma 1, lettere a) e b). ((8))

Art. 5 D. Lgs. 74/2000: omessa dichiarazione

1. E' punito con la reclusione da ((due a cinque anni)) chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. ((8))

1-bis. E' punito con la reclusione da ((due a cinque anni)) chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila. ((8))

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 8 comma 1 e comma 2 bis emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da ((quattro a otto)) anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. ((8))

((2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.)) ((8))

Art. 10 occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da ((tre a sette)) anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. ((8))

Art. 10 quater indebita compensazione

((1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.))

Art. 11 sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.))

Sanzioni previste per i reati di cui all'art. 25 quinquedecies del D. Lgs. 231/2001

- art. 2 comma 1 D. Lgs. 74/2000 si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, in seguito alla commissione del delitto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.
- art. 2 comma 2 bis D. Lgs. 74/2000 si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.
- art 3 D. Lgs. 74/2000 si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.
- art. 4 D. Lgs. 74/2000 si applica la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. Se, in seguito alla commissione del delitto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.
- art. 5 D. Lgs. 74/2000 si applica a sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.
- art. 8 comma 1 D. Lgs. 74/2000 si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, in seguito alla commissione del delitto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.

- art. 8 comma 2 bis D. Lgs. 74/2000 si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Se, in seguito alla commissione del delitto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- art. 10 D. Lgs. 74/2000 si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- art. 10 quater D. Lgs. 74/2000 si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- art. 11 D. Lgs. 74/2000 si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Se, in seguito alla commissione del delitto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- In relazione alla commissione dei delitti previsti dal D. Lgs. 74/2000 quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti tributari l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Nei casi previsti dai reati di cui sopra si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e: (c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

REATI TRIBUTARI

AREE AZIENDALI A RISCHIO

- Gestione della selezione di fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale
- Gestione della negoziazione, stipula e gestione dei contratti
- Gestione della predisposizione alla partecipazione a gara e o procedura negoziata finalizzati alla negoziazione o alla stipula di contratti
- Gestione del contenzioso e dei rapporti con Autorità giudiziarie, Autorità di Vigilanza, ed Autorità amministrative in genere
- Gestione degli adempimenti fiscali
- Gestione del personale anche con riferimento alle categorie protette ed alle categorie agevolate ed in generale nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro e dei suoi adempimenti, gestione delle missioni e dei rimborsi spese
- Gestione della finanza e della tesoreria, gestione della cassa, gestione del magazzino
- Gestione degli omaggi, ospitalità e spese di rappresentanza
- Gestione degli adempimenti societari, contabilità generale, bilancio e comunicazioni sociali previste dalla legge, gestione dei cespiti, valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie

- Gestione dei rapporti infragruppo
- Gestione dei sistemi informativi relativi alla archiviazione dei documenti contabili
- Gestione delle operazioni di finanziamento
- Gestione del credito
- Gestione di attività in genere con soggetti terzi che determinano una uscita economica per la società quali consulenti, agenti, intermediari, partner, ecc...

REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE DA APPLICARSI QUALI CONTROLLI PREVENTIVI PER GLI ILLECITI DI CUI ALL'ART. 25 QUINQUIESDECIES D.LGS.231/2001

Prevedere nella gestione degli adempimenti fiscali uno scadenziario fiscale e un monitoraggio delle tempistiche per adempimenti, comunicazioni, denunce all'amministrazione finanziaria., la definizioni di ruoli e responsabilità per il recepimento delle novità normative fiscali, definizione delle modalità di verifica sulle attività propedeutiche all'elaborazione delle dichiarazioni fiscali, previsione di attestazioni da parte delle funzioni amministrative aziendali circa la completezza delle informazioni, delle rilevazioni contabili delle operazioni riguardanti la società, e del fatto di non essere a conoscenza di altre informazioni e dati che possano avere rilevanza ai fini della rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della società, definizione delle modalità di verifica circa la correttezza dei dati per il calcolo delle imposte, registrazione contabile, invio dei modelli dichiarativi e di versamento, definizione delle modalità di verifica degli adempimenti fiscali in generale, crediti d'imposta, somme portate in compensazione

Prevedere nella gestione della finanza e tesoreria definizione delle modalità di autorizzazione dei pagamenti e dei soggetti abilitati, definizione delle modalità di verifica della completezza dei pagamenti e delle operazioni di tesoreria, definizione delle modalità di esecuzione delle disposizioni di pagamento con preventivi controlli da parte dei responsabili di funzione quali il benessere al pagamento delle fatture, autorizzazione al pagamento degli stipendi, ecc..., definizione delle modalità di verifica tra disposizione di pagamento e fattura o documento contabile, divieto di pagamento a fornitori o collaboratori esterni in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto, definizione delle modalità di verifica e monitoraggio degli incassi, delle partite sospese, la coerenza tra incassi e fatture emesse, definizione delle modalità di utilizzo della piccola cassa che costituisce eccezione per pagamenti per importi modesti e con contabilizzazione delle sue giacenze, al divieto di utilizzo di contante o di altre modalità di pagamento al portatore per le operazioni di incasso e pagamento e o per qualsiasi altro utilizzo di carattere finanziario

Prevedere nella gestione della contabilità generale la definizione delle gestione del piano dei conti, delle modalità di gestione delle registrazioni di contabilità generale, obbligo di registrazione delle fatture o altri documenti contabili a fronte di documenti ricevuti o da terze parti nonché registrazione e delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati, definizione delle modalità di verifica della corretta e completa registrazione e contabilizzazione delle fatture a o altri documenti fiscalmente rilevanti, analisi e quadratura dei saldi patrimoniali e economici, corretta gestione delle registrazioni correttive, di scritture di rettifica, integrazione assestamento e del calcolo alla base della determinazione del valore delle stesse, esecuzione delle modifiche contabili solo da parte della funzione aziendale che li ha generati, definizione delle modalità di verifica del risultato di esercizio, nonché dell'accantonamento a riserva legale o statutaria, modalità di verifica circa la correttezza della registrazione del risultato di esercizio rispetto al contenuto del verbale di assemblea, archiviazione della documentazione comprese le scritture contabili, definizione delle modalità di gestione, aggiornamento delle anagrafiche dei clienti e fornitori, definizione delle modalità di verifica della correttezza delle fatture emesse verso i clienti rispetto alle previsioni contrattuali e delle registrazioni contabili delle medesime

Prevedere nella gestione del bilancio la definizione delle modalità di identificazione delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società da trasmettere alle funzioni

amministrative responsabili, definizione delle modalità di esecuzione dei controlli per tutte le tipologie di registrazioni contabili da parte delle funzioni responsabili aziendali per la verifica della correttezza delle registrazioni contabili rispetto al flusso di dati recepiti in contabilità e o comunicati dalle competenti funzioni aziendali, meccanismi di attestazione circa la veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmesse da parte dei responsabili delle funzioni aziendali competenti

Prevedere nella gestione dei cespiti la definizione delle modalità per la valutazione tecnica ed economica del cespiti, delle modalità di gestione delle attività periodiche di inventariazione dei cespiti, le modalità circa la corretta rilevazione a fini fiscali dei dati relativi al patrimonio immobilizzato mediante raffronto dei dati con le evidenze contabili, la corretta rilevazione contabile degli ammortamenti, la corretta dismissione ed eliminazione dei cespiti

Prevedere nella valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie le modalità di valutazione preliminare sulla fattibilità coerenza strategica e opportunità dell'iniziativa ed approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi, nel caso di avvio di negoziazione di accordi vincolanti validazione della documentazione contrattuale, verifica delle relative clausole ed autorizzazione all'avvio della negoziazione, obbligo da parte dei riferimento aziendali di tempestiva ed adeguata informazione in merito a situazioni di conflitto di interesse, definizione delle modalità di approvazione dell'operazione straordinaria e dell'avvenuto completamento della medesima

Prevedere nella gestione del credito la definizione della modalità di monitoraggio periodico delle esposizioni dei clienti verso la società e dell'anzianità dei crediti, e modalità e livelli di approvazione per lo stralcio e svalutazione dei crediti

Prevedere nella gestione del magazzino la definizione della modalità con cui gestire la tracciabilità dei flussi logistici in entrata ed uscita, delle modalità di esecuzione di un inventario periodico, delle verifiche tra giacenza fisica e contabile, della documentazione e autorizzazione della registrazione delle rettifiche dell'inventario, della definizione delle modalità di monitoraggio dei livelli di giacenze

Prevedere nella gestione delle operazioni di finanziamento la definizione delle modalità per l'individuazione delle operazioni di interesse, la loro valutazione ed approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi, definizione delle modalità di regolamento delle operazioni per assicurare la verifica e la tracciabilità delle operazioni

Prevedere nella gestione delle attività di contabilità generale, bilancio, magazzino, e in tutte le operazioni finanziarie, fiscali della società la gestione di archiviazione dei documenti (sia in forma digitale sia in forma cartacea) in modo da garantire la tracciabilità e la disponibilità delle informazioni riguardanti la contabilità

Per quanto riguarda la redazione del bilancio dovrà essere consegnata a tutti i componenti del consiglio di amministrazione prima della riunione di approvazione una bozza del bilancio con documentazione certificata dell'avvenuta consegna; dovrà essere fissata almeno un incontro prima della seduta di approvazione del bilancio tra il responsabile amministrativo e l'Organismo di Vigilanza sulla bozza di bilancio con eventuale focalizzazione su approfondimenti ed analisi documentali di particolare rilievo e complessità curando la stesura del relativo verbale

Prevedere per il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali l'obbligo di sottoscrivere dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse sulla base di documentazione in suo possesso

Introdurre specifiche indicazioni di metodo da utilizzare per valutare le voci di bilancio oggetto di stima in relazione e a criteri normativamente fissati ed a criteri tecnici generalmente accettati nonché sulla predisposizione di adeguata documentazione a supporto delle scelte contabili effettuate

Prevedere un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e delle deleghe coerenti, procedure autorizzative per operazioni esposte a situazioni di conflitto di interesse evidenziate dai singoli amministratori, per acquisto e vendita di azioni proprie e o di altre società; procedure di disciplina delle operazioni di riduzione del capitale sociale, di fusione e scissione societaria

Per quanto riguarda i rapporti con i soci, consiglio di amministratori ed il revisore legale dovrà esservi la massima collaborazione e trasparenza in merito alla trasmissione della documentazione richiesta, alla completezza e correttezza delle informazioni e documentazione inviata in occasione dei consigli di amministrazione e o assemblea dei soci e o in relazione ai controlli da parte del revisore legale e o in merito a richieste pervenute da soci o consiglieri, dovrà essere individuata la funzione responsabile della raccolta ed invio delle informazioni e o della documentazione, dovrà essere conservata ed archiviata nell'ufficio preposto (in forma elettronica e o cartacea) la documentazione relativa a riunioni, assemblee, consigli di amministrazione quali convocazioni, verbali assemblee, delibere, eventuale documentazione prodotta, ecc...

Per quanto riguarda i rapporti con Autorità di Vigilanza, Autorità Amministrative occorre porre in essere un comportamento corretto e collaborativo nei rapporti con le stesse in merito all'esercizio delle proprie attività anche ispettive e di controllo fornendo tempestivamente quanto richiesto a tal fine e o sulla base di quanto previsto dalla legge dai regolamenti

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E PROTOCOLLI DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA' SENSIBILI

SOLTIP ha adottato un sistema di controllo interno per verificare la conformità dei comportamenti dei dipendenti, collaboratori, organi societari, consulenti, partner e chiunque agisce per conto e o nell'interesse della società, dei destinatari in genere del modello 231 come individuati nella parte III, alla normativa vigente, al modello 231 ed al codice etico.

Il sistema di controllo interno è costituito da:

- rispetto del codice etico documento che indica i principi ed i valori su cui si fonda l'attività di SOLTIP
- individuazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali, attraverso interviste con le funzioni aziendali ed i vertici della società si sono verificate le attività aziendali ed i relativi responsabili e l'organizzazione della struttura. La situazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali è definita da organigramma che viene regolarmente aggiornato che è documento interno della società per il quale viene data regolarmente adeguata pubblicità
- sistema di deleghe e procure:
 - identificazione dei soggetti e dei poteri assegnati con delega e del relativo potere di spesa ed il referente aziendale del delegato
 - coerenza tra poteri di delega attribuita e responsabilità e compiti aziendali e costante aggiornamento delle stesse in funzione dell'organizzazione aziendale
 - le procure che conferiscono poteri di rappresentanza verso terzi sono conferite dandone adeguata pubblicità e sono conferite tenendo conto del sistema di deleghe interno
- sistema di separazione delle funzioni: devono essere tenute separate le mansioni operative da quelle di controllo e di registrazione in modo da prevedere livelli diversi di partecipazione per una medesima operazione o attività

- conservazione e registrazione delle operazioni attraverso sistema cartaceo e o informatico tramite la numerazione, registrazione, ricostruzioni delle operazioni, stesura di relazioni in particolare sulle attività sensibili, e tenuta di registri in appositi archivi della funzione competente con accesso alle sole persone autorizzate; controllo dei beni di proprietà aziendale quali computer, locali, ecc...
- sistema di autorizzazione delle operazioni tramite procedure specifiche di autorizzazione generale e o per determinati compiti

- individuazione dei processi sensibili ove i reati tributari possono essere potenzialmente commessi:
 - Gestione della selezione di fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale, negoziazione, stipula e gestione dei contratti
 - Gestione della predisposizione alla partecipazione a gara e o procedura negoziata finalizzati alla negoziazione o alla stipula di contratti
 - Gestione del contenzioso e dei rapporti con Autorità giudiziarie, Autorità di Vigilanza , ed Autorità amministrative in genere
 - Gestione degli adempimenti fiscali, del personale anche con riferimento alle categorie protette ed alle categorie agevolate ed in generale nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro e dei suoi adempimenti, gestione delle missioni e dei rimborsi spese
 - Gestione della finanza e della tesoreria, gestione della cassa, gestione del magazzino
 - Gestione degli omaggi, ospitalità e spese di rappresentanza
 - Gestione degli adempimenti societari, contabilità generale, bilancio e comunicazioni sociali previste dalla legge, gestione dei cespiti, valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie
 - Gestione dei rapporti infragruppo
 - Gestione dei sistemi informativi relativi alla archiviazione dei documenti contabili
 - Gestione delle operazioni di finanziamento, del credito
 - Gestione di attività in genere con soggetti terzi che determinano una uscita economica per la società quali consulenti, agenti, intermediari, partner, ecc...

- Individuazione del responsabile dei processi sensibili come sopra individuati che sarà tenuto ad informare l'ODV dell'avvenuta conoscenza di eventuali comportamenti a rischio di illecito e o in contrasto con quanto disposto dalla legge vigente , dal modello 231 e dal codice etico e collaborare con il medesimo ai fini della corretta attuazione delle attività necessarie in merito

- controlli dell'ODV sulle attività sensibili: l'ODV si attiverà anche autonomamente per svolgere le attività di controllo, in merito ad eventuali criticità riscontrate ed alle violazioni accertate del modello nonché riguardo agli aggiornamenti necessari ed opportuni del medesimo e delle procedure di controllo

- SOLTIP si è dotata di certificazione volontaria di un sistema di gestione integrato (Qualità, sicurezza, Ambiente):
 ISO 9001/2015 QUALITA'
 ISO 45001/2018 SICUREZZA
 ISO 14001/2018 AMBIENTE
 che viene integrata con il sistema dei controlli e delle procedure previste dal D. Lgs. 231/2001 ai fini della prevenzione della commissione di fattispecie penalmente rilevanti attraverso i controlli

effettuati tramite i responsabili dei processi sensibili e la trasmissione delle informazioni all'ODV ed i controlli effettuati dall'ODV medesimo.

REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI: ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001

PREMESSA

I reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti che assumono rilevanza in merito al Decreto 231/2001 sono quelli previsti dal Libro II Titolo VII Capo III dei delitti contro la fede pubblica ed il 640 ter c.p. previsto dal Libro II Titolo XIII Capo II dei delitti contro il patrimonio.

I beni giuridici tutelati sono il patrimonio individuale, l'ordine pubblico e la fede pubblica (art. 493 ter c.p., art. 493 quater c.p.), il patrimonio individuale, la libera disposizione della propria autodeterminazione negoziale e la regolarità del funzionamento del sistema informatico (art. 640 ter c.p.).

Per quanto riguarda la mappatura delle aree a rischio reato di questa parte speciale attraverso l'attività di controllo ed analisi dei rischi, anche attraverso interviste, con le funzioni aziendali ed i vertici della società, si sono ipotizzate le tipologie di reato potenzialmente realizzabili.

La fattispecie dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti potenzialmente realizzabili sono quelli previsti dagli artt. 493 ter c.p., 493 quater c.p., 640 ter c.p.

Art. 493 ter c.p. (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti)).

Chiunque al fine di trarne profitto per se' o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ((o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti)) e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera ((gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo)), ovvero possiede, cede o acquisisce ((tali strumenti)) o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonche' del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorita' giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493 quater c.p. (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti).))

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, e' punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma e' sempre ordinata la confisca delle apparecchiature,

dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.)

Art. 640-ter Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro di valore monetario o di valuta virtuale

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o ((la circostanza prevista)) dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età'(...)).

Sanzioni previste per i reati di cui all'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001

- art. 493-ter c.p.: si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.)
- art. 493-quater c.p.: si applica la sanzione pecuniaria sino a 500 quote. Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.)
- art. 640-ter c.p. nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale: si applica la sanzione pecuniaria sino a 500 quote. Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.)
- Per i delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, puniti con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni: si applica la sanzione pecuniaria sino a 500 quote. Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2): (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi)
- Per i delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, puniti con la pena della reclusione non inferiore ai dieci anni di reclusione: si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.): (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di

contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi)

REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI: ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001

AREE AZIENDALI A RISCHIO

- Gestione delle attività relative all'amministrazione (personale, tesoreria, ufficio contratti, ufficio acquisti, ufficio commerciale, ecc...)
- Gestione dei flussi finanziari, monetari, incassi e pagamenti, gestione piccola cassa e carte di credito aziendali, apertura e chiusura conti correnti aziendali
- Gestione ed individuazione degli obblighi di natura fiscale, tributaria, previdenziali e contributiva in genere
- Gestione degli adempimenti societari
- Gestione rapporti con soggetti terzi per selezione controparti e negoziazione, contratti di acquisto e vendita e transazioni, investimenti e sponsorizzazioni
- Gestione delle attività infragruppo relative a contratti, transazioni, investimenti e flussi finanziari e monetari in genere

REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE DA APPLICARSI QUALI CONTROLLI PREVENTIVI PER GLI ILLECITI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES D.LGS.231/2001

Prevedere nella gestione della contabilità generale, bilancio, magazzino, e in tutte le operazioni relative all'amministrazione (personale, tesoreria, ufficio contratti, ufficio acquisti, ufficio commerciale, ecc...), finanziarie, fiscali della società la definizione delle modalità di autorizzazione dei pagamenti e dei soggetti abilitati, definizione delle modalità di verifica della completezza dei pagamenti in generale e delle operazioni di tesoreria, definizione delle modalità di esecuzione delle disposizioni di pagamento con preventivi controlli da parte dei responsabili di funzione quali il benessere al pagamento delle fatture, autorizzazione al pagamento degli stipendi, ecc..., definizione delle modalità di verifica tra disposizione di pagamento e fattura o documento contabile, divieto di pagamento a fornitori o collaboratori esterni in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto, definizione delle modalità di verifica e monitoraggio degli incassi, delle partite sospese, la coerenza tra incassi e fatture emesse,

Prevedere nella gestione della contabilità generale la definizione delle gestione del piano dei conti, delle modalità di gestione delle registrazioni di contabilità generale, obbligo di registrazione delle fatture o altri documenti contabili a fronte di documenti ricevuti o da terze parti nonché registrazione e delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati, definizione delle modalità di verifica della corretta e completa registrazione e contabilizzazione delle fatture a o altri documenti fiscalmente rilevanti, analisi e quadratura dei saldi patrimoniali e economici, corretta gestione delle registrazioni correttive, di scritture di rettifica, integrazione assestamento e del calcolo alla base della determinazione del valore delle stesse, esecuzione delle modifiche contabili solo da

parte della funzione aziendale che li ha generati, definizione delle modalità di verifica del risultato di esercizio, nonché dell'accantonamento a riserva legale o statutaria, modalità di verifica circa la correttezza della registrazione del risultato di esercizio rispetto al contenuto del verbale di assemblea, archiviazione della documentazione comprese le scritture contabili, definizione delle modalità di gestione, aggiornamento delle anagrafiche dei clienti e fornitori, definizione delle modalità di verifica della correttezza delle fatture emesse verso i clienti rispetto alle previsioni contrattuali e delle registrazioni contabili delle medesime

Prevedere nella gestione degli adempimenti fiscali la previsione di scadenziario fiscale e monitoraggio tempistiche per adempimenti, comunicazioni, denunce all'amministrazione finanziaria., la definizioni di ruoli e responsabilità per il recepimento delle novità normative fiscali, definizione delle modalità di verifica sulle attività propedeutiche all'elaborazione delle dichiarazioni fiscali, previsione di attestazioni da parte delle funzioni amministrative aziendali circa la completezza delle informazioni, delle rilevazioni contabili delle operazioni riguardanti la società, e del fatto di non essere a conoscenza di altre informazioni e dati che possano avere rilevanza ai fini della rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della società, definizione delle modalità di verifica circa la correttezza dei dati per il calcolo delle imposte, registrazione contabile, invio dei modelli dichiarativi e di versamento, definizione delle modalità di verifica degli adempimenti fiscali in generale, crediti d'imposta, somme portate in compensazione

Prevedere nella gestione delle attività di contabilità generale, bilancio, magazzino, e in tutte le operazioni relative all'amministrazione (personale, tesoreria, ufficio contratti, ufficio acquisti, ufficio commerciale, ecc...), finanziarie, fiscali della società la gestione di archiviazione dei documenti (in forma digitale e o cartacea) in modo da garantire la tracciabilità e la disponibilità delle informazioni riguardanti la società

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E PROTOCOLLI DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA' SENSIBILI

SOLTIP ha adottato un sistema di controllo interno per verificare la conformità dei comportamenti dei dipendenti, collaboratori, organi societari, consulenti, partner e chiunque agisce per conto e o nell'interesse della società, dei destinatari in genere del modello 231 come individuati nella parte III, alla normativa vigente, al modello 231 ed al codice etico.

Il sistema di controllo interno è costituito da:

- rispetto del codice etico documento che indica i principi ed i valori su cui si fonda l'attività di SOLTIP
- individuazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali, attraverso interviste con le funzioni aziendali ed i vertici della società si sono verificate le attività aziendali ed i relativi responsabili e l'organizzazione della struttura. La situazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali è definita da organigramma che viene regolarmente aggiornato che è documento interno della società per il quale viene data regolarmente adeguata pubblicità
- sistema di deleghe e procure:
 - identificazione dei soggetti e dei poteri assegnati con delega e del relativo potere di spesa ed il referente aziendale del delegato
 - coerenza tra poteri di delega attribuita e responsabilità e compiti aziendali e costante aggiornamento delle stesse in funzione dell'organizzazione aziendale
 - le procure che conferiscono poteri di rappresentanza verso terzi sono conferite dandone adeguata pubblicità e sono conferite tenendo conto del sistema di deleghe interno

- sistema di separazione delle funzioni: devono essere tenute separate le mansioni operative da quelle di controllo e di registrazione in modo da prevedere livelli diversi di partecipazione per una medesima operazione o attività
 - conservazione e registrazione delle operazioni attraverso sistema cartaceo e o informatico tramite la numerazione, registrazione, ricostruzioni delle operazioni, stesura di relazioni in particolare sulle attività sensibili, e tenuta di registri in appositi archivi della funzione competente con accesso alle sole persone autorizzate; controllo dei beni di proprietà aziendale quali computer, locali, ecc...
 - sistema di autorizzazione delle operazioni tramite procedure specifiche di autorizzazione generale e o per determinati compiti
-
- individuazione dei processi sensibili ove i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti possono essere potenzialmente commessi:
 - Gestione delle attività relative all'amministrazione (personale, tesoreria, ufficio contratti, ufficio acquisti, ufficio commerciale, ecc...)
 - Gestione dei flussi finanziari, monetari, incassi e pagamenti, gestione piccola cassa e carte di credito aziendali, apertura e chiusura conti correnti aziendali
 - Gestione ed individuazione degli obblighi di natura fiscale, tributaria, previdenziali e contributiva in genere, degli adempimenti societari
 - Gestione rapporti con soggetti terzi per selezione controparti e negoziazione, contratti di acquisto e vendita e transazioni, investimenti e sponsorizzazioni
 - Gestione delle attività infragruppo relative a contratti, transazioni, investimenti e flussi finanziari e monetari in genere
 - Individuazione del responsabile dei processi sensibili come sopra individuati che sarà tenuto ad informare l'ODV dell'avvenuta conoscenza di eventuali comportamenti a rischio di illecito e o in contrasto con quanto disposto dalla legge vigente, dal modello 231 e dal codice etico e collaborare con il medesimo ai fini della corretta attuazione delle attività necessarie in merito
-
- controlli dell'ODV sulle attività sensibili: l'ODV si attiverà anche autonomamente per svolgere le attività di controllo, in merito ad eventuali criticità riscontrate ed alle violazioni accertate del modello nonché riguardo agli aggiornamenti necessari ed opportuni del medesimo e delle procedure di controllo
 - SOLTIP si è dotata di certificazione volontaria di un sistema di gestione integrato (Qualità, sicurezza, Ambiente):
 ISO 9001/2015 QUALITA'
 ISO 45001/2018 SICUREZZA
 ISO 14001/2018 AMBIENTE
 che viene integrata con il sistema dei controlli e delle procedure previste dal D. Lgs. 231/2001 ai fini della prevenzione della commissione di fattispecie penalmente rilevanti attraverso i controlli effettuati tramite i responsabili dei processi sensibili e la trasmissione delle informazioni all'ODV ed i controlli effettuati dall'ODV medesimo.

REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA – ART. 25-DECIES D. LGS. 231/2001

PREMESSA

Il reato in materia di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria che assume rilevanza in merito al Decreto 231/2001 è quello previsto dal Libro II Titolo III Capo I dei delitti contro l'Autorità Giudiziaria.

I beni giuridici tutelati sono la libertà individuale e l'amministrazione della giustizia.

Per quanto riguarda la mappatura delle aree a rischio reato di questa parte speciale attraverso l'attività di controllo ed analisi dei rischi, anche attraverso interviste, con le funzioni aziendali ed i vertici della società, si sono ipotizzate le tipologie di reato potenzialmente realizzabili.

La fattispecie dei delitti contro l'Autorità potenzialmente realizzabile è quella prevista dall'art. 377 bis c.p.

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».

Sanzioni previste per i reati di cui all'art. 25- decies del D. Lgs. 231/2001

- art. 377 bis c.c. .: si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA – ART. 25-DECIES D. LGS. 231/2001

AREE AZIENDALI A RISCHIO

- Gestione dei rapporti con Autorità giudiziaria, nell'ambito dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in tutti i gradi del giudizio

REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE DA APPLICARSI QUALI CONTROLLI PREVENTIVI PER GLI ILLECITI DI CUI ALL'ART. 25 DECIES D.LGS.231/2001

Per quanto riguarda i soggetti chiamati a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale sono vietati comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 377 bis c.p.

Prevedere di evitare contatti con i soggetti chiamati a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in modo da evitare comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 377 bis c.p. nel caso di coinvolgimento della società

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E PROTOCOLLI DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA' SENSIBILI

SOLTIP ha adottato un sistema di controllo interno per verificare la conformità dei comportamenti dei dipendenti, collaboratori, organi societari, consulenti, partner e chiunque agisce per conto e o nell'interesse della società, dei destinatari in genere del modello 231 come individuati nella parte III, alla normativa vigente, al modello 231 ed al codice etico.

Il sistema di controllo interno è costituito da:

- rispetto del codice etico documento che indica i principi ed i valori su cui si fonda l'attività di SOLTIP
- individuazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali, attraverso interviste con le funzioni aziendali ed i vertici della società si sono verificate le attività aziendali ed i relativi responsabili e l'organizzazione della struttura. La situazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali è definita da organigramma che viene regolarmente aggiornato che è documento interno della società per il quale viene data regolarmente adeguata pubblicità
- sistema di deleghe e procure:
 - identificazione dei soggetti e dei poteri assegnati con delega e del relativo potere di spesa ed il referente aziendale del delegato
 - coerenza tra poteri di delega attribuita e responsabilità e compiti aziendali e costante aggiornamento delle stesse in funzione dell'organizzazione aziendale
 - le procure che conferiscono poteri di rappresentanza verso terzi sono conferite dandone adeguata pubblicità e sono conferite tenendo conto del sistema di deleghe interno
- sistema di separazione delle funzioni: devono essere tenute separate le mansioni operative da quelle di controllo e di registrazione in modo da prevedere livelli diversi di partecipazione per una medesima operazione o attività
- conservazione e registrazione delle operazioni attraverso sistema cartaceo e o informatico tramite la numerazione, registrazione, ricostruzioni delle operazioni, stesura di relazioni in particolare sulle attività sensibili, e tenuta di registri in appositi archivi della funzione competente con accesso alle sole persone autorizzate; controllo dei beni di proprietà aziendale quali computer, locali, ecc...
- sistema di autorizzazione delle operazioni tramite procedure specifiche di autorizzazione generale e o per determinati compiti
- individuazione dei processi sensibili ove i reati in materia di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria possono essere potenzialmente commessi :
 - Gestione dei rapporti con Autorità giudiziaria, nell'ambito dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in tutti i gradi del giudizio
- Individuazione del responsabile dei processi sensibili come sopra individuati che sarà tenuto ad informare l'ODV dell'avvenuta conoscenza di eventuali comportamenti a rischio di illecito e o in contrasto con quanto disposto dalla legge vigente , dal modello 231 e dal codice etico e collaborare con il medesimo ai fini della corretta attuazione delle attività necessarie in merito
- controlli dell'ODV sulle attività sensibili: l'ODV si attiverà anche autonomamente per svolgere le attività di controllo, in merito ad eventuali criticità riscontrate ed alle violazioni accertate del modello nonché riguardo agli aggiornamenti necessari ed opportuni del medesimo e delle procedure di controllo

- SOLTIP si è dotata di certificazione volontaria di un sistema di gestione integrato (Qualità, sicurezza, Ambiente):
ISO 9001/2015 QUALITA'
ISO 45001/2018 SICUREZZA
ISO 14001/2018 AMBIENTE
che viene integrata con il sistema dei controlli e delle procedure previste dal D. Lgs. 231/2001 ai fini della prevenzione della commissione di fattispecie penalmente rilevanti attraverso i controlli effettuati tramite i responsabili dei processi sensibili e la trasmissione delle informazioni all'ODV ed i controlli effettuati dall'ODV medesimo.

REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA: ART. 24 TER D. LGS. 231/2001

PREMESSA

I reati in materia di criminalità organizzata che assumono rilevanza in merito al Decreto 231/2001 sono quelli previsti dal Libro II Titolo V Capo II dei delitti contro l'ordine pubblico, dal Libro II Titolo XIII, capo I art. 630 c.p. e l'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p. p. dei delitti in materia di armi, e l'art. 74. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2) in materia di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

I beni giuridici tutelati dai reati di cui sopra sono l'ordine pubblico (art. 416 c.p., art. 416 bis c.p., art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p. p. Delitti in materia di armi, art. 74. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), l'ordine pubblico ed il libero esercizio del diritto di voto (art. 416 ter c.p.), la libertà personale e l'integrità del patrimonio personale (art. 416 bis c.p.).

Per quanto riguarda la mappatura delle aree a rischio reato di questa parte speciale attraverso l'attività di controllo ed analisi dei rischi, anche attraverso interviste, con le funzioni aziendali ed i vertici della società, si sono ipotizzate le tipologie di reato potenzialmente realizzabili.

Le fattispecie di delitti in materia di criminalità organizzata potenzialmente realizzabili ma con fattori di rischio molto limitati sono le seguenti: artt. 416 c.p., 416 bis c.p., 416 ter c.p., art. 630 c.p., l'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p. p. dei delitti in materia di armi, e l'art. 74. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2) in materia di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 416 c.p. escluso il comma 6 Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 ((, 601-bis)) e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ((nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91,)) si

applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416 comma 6 c.p. Associazione per delinquere

Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione ((da dieci a quindici anni)).

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione ((da dodici a diciotto anni)).

L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione ((da dodici a venti anni)) nei casi previsti dal primo comma e ((da quindici a ventisei anni)) nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento della finalita' dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'.

Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. PERIODO ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 1990, N. 55. (118)

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

((Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilita' o in cambio della disponibilita' a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa e' punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, e' risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della meta'.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici)).

Art. 630 c.p.: Sequestro di persona a scopo di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta', senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e' della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p. p. Delitti in materia di armi

Termini di durata massima delle indagini preliminari:

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto mesi ((o, se si procede per una contravvenzione, un anno)).

2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

Art. 74. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

((7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.))

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Sanzioni previste per i reati di cui all'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001

- art. 416, escluso 6 comma c.p.: si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- art. 416 comma 6 c.p.: si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno: (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi)

- art. 416-bis c.p.: si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno: (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi)
-
- art. 416-ter c.p.: si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno: (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi)
- art. 630 c.p.: si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno: (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi)
- Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p. p. Delitti in materia di armi: si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno: (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi)
- Art. 74. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno: (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi)

Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3) (se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali e' prevista la sua responsabilita' e' sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 in materia di riparazione delle conseguenze del reato)

REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA- ART. 24 TER D. LGS. 231/2001

AREE AZIENDALI A RISCHIO

- Gestione della selezione di fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale
- Gestione della negoziazione, stipula e gestione dei contratti anche con controparti estere
- Gestione della predisposizione alla partecipazione a gara e o procedura negoziata finalizzati alla negoziazione o alla stipula di contratti
- Gestione del personale
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione degli investimenti finanziari anche con controparti estere
- Designazione membri degli organi sociali
- Gestione dei rapporti e contratti infragruppo
- Gestione delle operazioni di finanziamento anche con controparti estere
- Gestione di rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari

REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE DA APPLICARSI QUALI CONTROLLI PREVENTIVI PER GLI ILLECITI DI CUI ALL'ART. 24 TER DECIES D.LGS.231/2001

Prevedere applicazione di controlli preventivi anche in riferimento ai reati nei rapporti con la pubblica amministrazione, ai reati societari

Prevedere una corretta selezione dei partner commerciali e dei fornitori

Prevedere nel caso di partner commerciali e finanziari esteri il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e non siano presenti nelle Liste dei soggetti designati destinatari delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche consultabili sul sito della Banca d'Italia

Prevedere controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E PROTOCOLLI DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA' SENSIBILI

SOLTIP ha adottato un sistema di controllo interno per verificare la conformità dei comportamenti dei dipendenti, collaboratori, organi societari, consulenti, partner e chiunque agisce per conto e o nell'interesse della società, dei destinatari in genere del modello 231 come individuati nella parte III, alla normativa vigente, al modello 231 ed al codice etico.

Il sistema di controllo interno è costituito da:

- rispetto del codice etico documento che indica i principi ed i valori su cui si fonda l'attività di SOLTIP
- individuazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali, attraverso interviste con le funzioni aziendali ed i vertici della società si sono verificate le attività aziendali ed i relativi responsabili e

l'organizzazione della struttura. La situazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali è definita da organigramma che viene regolarmente aggiornato che è documento interno della società per il quale viene data regolarmente adeguata pubblicità

- sistema di deleghe e procure:
 - identificazione dei soggetti e dei poteri assegnati con delega e del relativo potere di spesa ed il referente aziendale del delegato
 - coerenza tra poteri di delega attribuita e responsabilità e compiti aziendali e costante aggiornamento delle stesse in funzione dell'organizzazione aziendale
 - le procure che conferiscono poteri di rappresentanza verso terzi sono conferite dandone adeguata pubblicità e sono conferite tenendo conto del sistema di deleghe interno
- sistema di separazione delle funzioni: devono essere tenute separate le mansioni operative da quelle di controllo e di registrazione in modo da prevedere livelli diversi di partecipazione per una medesima operazione o attività
- conservazione e registrazione delle operazioni attraverso sistema cartaceo e o informatico tramite la numerazione, registrazione, ricostruzioni delle operazioni, stesura di relazioni in particolare sulle attività sensibili, e tenuta di registri in appositi archivi della funzione competente con accesso alle sole persone autorizzate; controllo dei beni di proprietà aziendale quali computer, locali, ecc...
- sistema di autorizzazione delle operazioni tramite procedure specifiche di autorizzazione generale e o per determinati compiti
- individuazione dei processi sensibili ove i reati in materia di criminalità organizzata possono essere potenzialmente commessi:
 - Gestione della selezione di fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale, della negoziazione, stipula e gestione dei contratti anche con controparti estere
 - Gestione della predisposizione alla partecipazione a gara e o procedura negoziata finalizzati alla negoziazione o alla stipula di contratti
 - Gestione del personale
 - Gestione dei flussi finanziari
 - Gestione degli investimenti finanziari anche con controparti estere
 - Designazione membri degli organi sociali
 - Gestione dei rapporti e contratti infragruppo
 - Gestione delle operazioni di finanziamento anche con controparti estere
 - Gestione di rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari
- Individuazione del responsabile dei processi sensibili come sopra individuati che sarà tenuto ad informare l'ODV dell'avvenuta conoscenza di eventuali comportamenti a rischio di illecito e o in contrasto con quanto disposto dalla legge vigente , dal modello 231 e dal codice etico e collaborare con il medesimo ai fini della corretta attuazione delle attività necessarie in merito
- controlli dell'ODV sulle attività sensibili: l'ODV si attiverà anche autonomamente per svolgere le attività di controllo, in merito ad eventuali criticità riscontrate ed alle violazioni accertate del modello nonché riguardo agli aggiornamenti necessari ed opportuni del medesimo e delle procedure di controllo
- SOLTIP si è dotata di certificazione volontaria di un sistema di gestione integrato (Qualità, sicurezza, Ambiente):

ISO 9001/2015 QUALITA'
ISO 45001/2018 SICUREZZA
ISO 14001/2018 AMBIENTE

che viene integrata con il sistema dei controlli e delle procedure previste dal D. Lgs. 231/2001 ai fini della prevenzione della commissione di fattispecie penalmente rilevanti attraverso i controlli effettuati tramite i responsabili dei processi sensibili e la trasmissione delle informazioni all'ODV ed i controlli effettuati dall'ODV medesimo.

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO: ART. 25 BIS.1 D. Lgs. 231/2001

PREMESSA

I reati contro l'industria ed il commercio che assumono rilevanza in merito al Decreto 231/2001 sono quelli previsti dal Libro II Titolo VIII Capo II dei delitti contro l'industria ed il commercio.

I beni giuridici tutelati nei delitti contro l'industria ed il commercio sono il corretto svolgimento dell'attività commerciale, industriale o produttiva (art. 513 c.p.) il corretto svolgimento dell'attività commerciale, industriale o produttiva e la libertà di autodeterminarsi nell'esercizio delle attività economiche (art. 513 bis c.p.), l'ordine economico (art. 514 c.p.), la correttezza e lealtà nell'attività commerciale (art. 515 c.p., art. 516 c.p., art. 517 c.p.), il diritto del titolare del brevetto di sfruttare in via esclusiva il brevetto e quindi il proprio patrimonio (art. 517 ter c.p.), la genuinità dei marchi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari (art. 517 quater c.p.).

Per quanto riguarda la mappatura delle aree a rischio reato di questa parte speciale attraverso l'attività di controllo ed analisi dei rischi, anche attraverso interviste, con le funzioni aziendali ed i vertici della società, si sono ipotizzate le tipologie di reato potenzialmente realizzabili.

Le fattispecie dei delitti contro l'industria ed il commercio sono potenzialmente realizzabili sono quelli previsti dagli artt. 513 c.p., 513 bis c.p., 514 c.p., 515 c.p., 516 c.p., 517 c.p., 517 ter c.p., 517 quater c.p.

Art. 513 c.p.: Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e' punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 513 bis c.p.: Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia e' punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena e' aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p.: Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p.: Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire ventimila. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire mille.

Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.

Art. 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione ((fino a due anni e)) con la multa fino a ventimila euro.

a (Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.))

Art. 517 ter c.p.: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

(Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.))

Art. 517 quater c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

(Chiunque contraffaccia o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.))

Sanzioni previste per i reati di cui all'art. 25 bis.1 del D. Lgs. 231/2001

- art. 513 c.p.: si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
- art. 515 c.p.: si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
- art. 516 c.p.: si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
- art. 517 c.p.: si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
- art. 517-ter c.p.: si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
- art. 517-quater c.p.: si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
- art. 513-bis c.p.: si applica la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. Nel caso di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2): (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi)
- art. 514 c.p.: si applica la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. Nel caso di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2): (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi)

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO: ART. 25 BIS.1 D. Lgs. 231/2001

AREE AZIENDALI A RISCHIO

- Gestione e realizzazione di nuovi prodotti, soluzioni, tecnologie, strumenti di imballaggio
- Gestione delle proprietà intellettuali e dei marchi
- Gestione dei contratti di acquisto di prodotti od opere tutelati da proprietà intellettuale e o industriale
- Gestione delle attività di registrazione e gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale
- Gestione della partecipazione a procedure in associazione con altri partner
- Gestione dei rapporti contrattuali con fornitori e controparti in merito all'acquisto e cessione di beni e servizi

REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE DA APPLICARSI QUALI CONTROLLI PREVENTIVI PER GLI ILLECITI DI CUI ALL'ART. 25 BIS.1 D.LGS.231/2001

Prevedere la gestione delle attività relative al portafogli, marchi ed alle proprietà intellettuali in conformità alle leggi vigenti

Prevedere ruoli e responsabilità in relazione allo sviluppo gestione e protezione del portafogli marchi ed alle proprietà intellettuali

Prevedere le modalità operative di gestione del portafogli marchi ed alle proprietà intellettuali nonché alla concessione di licenze d'uso e o cessione e o acquisto di marchi ed alle proprietà intellettuali

Prevedere nell'ambito di acquisto di prodotti e o opere tutelate da proprietà intellettuale e o industriale l'adozione di strumenti normativi e o organizzativi che permettano di verificare la legittimità della titolarità del diritto di uso di marchi, brevetti, disegni, modelli, ecc..., la legittimità dei diritti di utilizzo e o sfruttamento delle privative industriali e o intellettuali, tenere indenne la società da danni e o pregiudizio derivanti da incompletezza e non veridicità ed inesattezza dei diritti di proprietà industriale e o intellettuale dei prodotti e o opere acquistate

Prevedere nell'ambito della gestione della partecipazione a procedure in associazione con altri partner dell'adozione di codici di comportamento condivisi sull'applicazione dei principi contenuti nel D. Lgs. 231/2001

Prevedere nell'ambito dei rapporti con fornitori clienti e o partner per acquisto e o cessione di beni e o servizi strumenti normativi e o organizzativi per definire le modalità di qualifica, valutazione e o classificazione dei medesimi sulla base dei requisiti tecnico-professionali, di carattere generale e morale, di rispetto delle migliori tecnologie a tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E PROTOCOLLI DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA' SENSIBILI

SOLTIP ha adottato un sistema di controllo interno per verificare la conformità dei comportamenti dei dipendenti, collaboratori, organi societari, consulenti, partner e chiunque agisce per conto e o nell'interesse della società e dei destinatari in genere del modello 231 come individuati nella parte III, alla normativa vigente, al modello 231 ed al codice etico.

Il sistema di controllo interno è costituito da:

- rispetto del codice etico documento che indica i principi ed i valori su cui si fonda l'attività di SOLTIP
- individuazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali, attraverso interviste con le funzioni aziendali ed i vertici della società si sono verificate le attività aziendali ed i relativi responsabili e l'organizzazione della struttura. La situazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali è definita da organigramma che viene regolarmente aggiornato che è documento interno della società per il quale viene data regolarmente adeguata pubblicità
- sistema di deleghe e procure:

- identificazione dei soggetti e dei poteri assegnati con delega e del relativo potere di spesa ed il referente aziendale del delegato
 - coerenza tra poteri di delega attribuita e responsabilità e compiti aziendali e costante aggiornamento delle stesse in funzione dell'organizzazione aziendale
 - le procure che conferiscono poteri di rappresentanza verso terzi sono conferite dandone adeguata pubblicità e sono conferite tenendo conto del sistema di deleghe interno
- sistema di separazione delle funzioni: devono essere tenute separate le mansioni operative da quelle di controllo e di registrazione in modo da prevedere livelli diversi di partecipazione per una medesima operazione o attività
- conservazione e registrazione delle operazioni attraverso sistema cartaceo e o informatico tramite la numerazione, registrazione, ricostruzioni delle operazioni, stesura di relazioni in particolare sulle attività sensibili, e tenuta di registri in appositi archivi della funzione competente con accesso alle sole persone autorizzate; controllo dei beni di proprietà aziendale quali computer, locali, ecc...
- sistema di autorizzazione delle operazioni tramite procedure specifiche di autorizzazione generale e o per determinati compiti
- individuazione dei processi sensibili ove i reati contro l'industria ed il commercio possono essere potenzialmente commessi:
 - Gestione e realizzazione di nuovi prodotti, soluzioni, tecnologie, strumenti di imballaggio
 - Gestione delle proprietà intellettuali e dei marchi
 - Gestione dei contratti di acquisto di prodotti od opere tutelati da proprietà intellettuale e o industriale
 - Gestione delle attività di registrazione e gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale
 - Gestione della partecipazione a procedure in associazione con altri partner
 - Gestione dei rapporti contrattuali con fornitori e controparti in merito all'acquisto e cessione di beni e servizi
- Individuazione del responsabile dei processi sensibili come sopra individuati che sarà tenuto ad informare l'ODV dell'avvenuta conoscenza di eventuali comportamenti a rischio di illecito e o in contrasto con quanto disposto dalla legge vigente , dal modello 231 e dal codice etico e collaborare con il medesimo ai fini della corretta attuazione delle attività necessarie in merito
- controlli dell'ODV sulle attività sensibili: l'ODV si attiverà anche autonomamente per svolgere le attività di controllo, in merito ad eventuali criticità riscontrate ed alle violazioni accertate del modello nonché riguardo agli aggiornamenti necessari ed opportuni del medesimo e delle procedure di controllo
- SOLTIP si è dotata di certificazione volontaria di un sistema di gestione integrato (Qualità, sicurezza, Ambiente):
 - ISO 9001/2015 QUALITA'
 - ISO 45001/2018 SICUREZZA
 - ISO 14001/2018 AMBIENTE
 che viene integrata con il sistema dei controlli e delle procedure previste dal D. Lgs. 231/2001 ai fini della prevenzione della commissione di fattispecie penalmente rilevanti attraverso i controlli

effettuati tramite i responsabili dei processi sensibili e la trasmissione delle informazioni all'ODV ed i controlli effettuati dall'ODV medesimo.

REATI RELATIVI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE: ART. 25-DUODECIES D. LGS. 231/2001- D. Lgs. 25/07/1998 n. 286 (T.U. SULL'IMMIGRAZIONE)

PREMESSA

I reati relativi all'impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare che assumono rilevanza in merito al Decreto 231/2001 sono quelli previsti dal D. Lgs. 25/07/1998 n. 286 T.U. in materia di immigrazione. Il D.Lgs. 109/2012 in attuazione della Direttiva 2009/52/CE introduce tra i reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti alcune fattispecie di reato relative all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il bene giuridico tutelato è la persona del lavoratore straniero irregolare che lavora.

Per quanto riguarda la mappatura delle aree a rischio reato di questa parte speciale attraverso l'attività di controllo ed analisi dei rischi, anche attraverso interviste, con le funzioni aziendali ed i vertici della società, si sono ipotizzate le tipologie di reato potenzialmente realizzabili.

Delle tre fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 si può considerare potenzialmente realizzabile il reato di cui all'art. 22 comma 12 bis.

Art. 22 comma 12 bis: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Sanzioni previste per i reati di cui all'art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001

- art. 22 comma 12 bis D. Lgs. 286/1998: si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

REATI RELATIVI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE: ART. 25-DUODECIES D. LGS. 231/2001- d. lgs. 25/07/1998 n. 286 (T.U. SULL'IMMIGRAZIONE)

AREE AZIENDALI A RISCHIO

- Gestione del personale, stipula di contratti di lavoro subordinato, parasubordinato ed autonomo e distacco di lavoratori ed adempimenti in generale in materia di personale di carattere previdenziale, fiscale, assistenziale, retributivo, ecc...
- Gestione dei contratti di somministrazione lavoro, contratti di appalto, contratti d'opera
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per gli adempimenti di carattere previdenziale, fiscale, assistenziale, retributivo, ecc.. in materia di personale

REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE DA APPLICARSI QUALI CONTROLLI PREVENTIVI PER GLI ILLECITI DI CUI ALL'ART. 25 DUODECIES D.LGS.231/2001

Prevedere una specifica procedura per l'assunzione di lavoratori stranieri e per la stipula di contratti di appalto, somministrazione lavoro, contratti d'opera

Prevedere nello specifico un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (revoca, rinnovo, annullamento ecc...)

Prevedere un sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori e per la stipula di contratti che implicano l'uso di forza lavoro (contratti di appalto, somministrazione lavoro, contratti d'opera)

Prevedere procedure autorizzative per gli acquisti

Richiedere ai fornitori l'impegno al rispetto della normativa in materia di impiego di cittadini di paesi terzi

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E PROTOCOLLI DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA' SENSIBILI

SOLTIP ha adottato un sistema di controllo interno per verificare la conformità dei comportamenti dei dipendenti, collaboratori, organi societari, consulenti, partner e chiunque agisce per conto e o nell'interesse della società, dei destinatari in genere del modello 231 come individuati nella parte III, alla normativa vigente, al modello 231 ed al codice etico.

Il sistema di controllo interno è costituito da:

- rispetto del codice etico documento che indica i principi ed i valori su cui si fonda l'attività di SOLTIP
- individuazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali, attraverso interviste con le funzioni aziendali ed i vertici della società si sono verificate le attività aziendali ed i relativi responsabili e l'organizzazione della struttura. La situazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali è definita da organigramma che viene regolarmente aggiornato che è documento interno della società per il quale viene data regolarmente adeguata pubblicità
- sistema di deleghe e procure:
 - identificazione dei soggetti e dei poteri assegnati con delega e del relativo potere di spesa ed il referente aziendale del delegato
 - coerenza tra poteri di delega attribuita e responsabilità e compiti aziendali e costante aggiornamento delle stesse in funzione dell'organizzazione aziendale
 - le procure che conferiscono poteri di rappresentanza verso terzi sono conferite dandone adeguata pubblicità e sono conferite tenendo conto del sistema di deleghe interno

- sistema di separazione delle funzioni: devono essere tenute separate le mansioni operative da quelle di controllo e di registrazione in modo da prevedere livelli diversi di partecipazione per una medesima operazione o attività
- conservazione e registrazione delle operazioni attraverso sistema cartaceo e o informatico tramite la numerazione, registrazione, ricostruzioni delle operazioni, stesura di relazioni in particolare sulle attività sensibili, e tenuta di registri in appositi archivi della funzione competente con accesso alle sole persone autorizzate; controllo dei beni di proprietà aziendale quali computer, locali, ecc...
- sistema di autorizzazione delle operazioni tramite procedure specifiche di autorizzazione generale e o per determinati compiti
- individuazione dei processi sensibili ove i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare possono essere potenzialmente commessi:
 - Gestione del personale, stipula di contratti di lavoro subordinato, parasubordinato ed autonomo e distacco di lavoratori ed adempimenti in generale in materia di personale di carattere previdenziale, fiscale, assistenziale, retributivo, ecc...
 - Gestione dei contratti di somministrazione lavoro, contratti di appalto, contratti d'opera
 - Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per gli adempimenti di carattere previdenziale, fiscale, assistenziale, retributivo, ecc.. in materia di personale
- Individuazione del responsabile dei processi sensibili come sopra individuati che sarà tenuto ad informare l'ODV dell'avvenuta conoscenza di eventuali comportamenti a rischio di illecito e o in contrasto con quanto disposto dalla legge vigente , dal modello 231 e dal codice etico e collaborare con il medesimo ai fini della corretta attuazione delle attività necessarie in merito
- controlli dell'ODV sulle attività sensibili: l'ODV si attiverà anche autonomamente per svolgere le attività di controllo, in merito ad eventuali criticità riscontrate ed alle violazioni accertate del modello nonché riguardo agli aggiornamenti necessari ed opportuni del medesimo e delle procedure di controllo
- SOLTIP si è dotata di certificazione volontaria di un sistema di gestione integrato (Qualità, sicurezza, Ambiente):
 - ISO 9001/2015 QUALITA'
 - ISO 45001/2018 SICUREZZA
 - ISO 14001/2018 AMBIENTE
 che viene integrata con il sistema dei controlli e delle procedure previste dal D. Lgs. 231/2001 ai fini della prevenzione della commissione di fattispecie penalmente rilevanti attraverso i controlli effettuati tramite i responsabili dei processi sensibili e la trasmissione delle informazioni all'ODV ed i controlli effettuati dall'ODV medesimo.

REATI AMBIENTALI: ART. 25-UNDECIES D. LGS.231/2001

PREMESSA

I reati ambientali che assumono rilevanza in merito al Decreto 231/2001 sono quelli previsti Libro II Titolo VI bis del Codice Penale dei delitti contro l'ambiente, del Libro III Titolo I capo II delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale, del Libro III Titolo II delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione dal D. Lgs. 152/2006 (T.U. in materia ambientale), dalla Legge n. 150/1992, dalla Legge n. 549/1993 e dal D. Lgs. n. 202/2007.

Il bene giuridico tutelato nei reati ambientali è l'ambiente considerato nella sua complessità di aria, acqua, suolo, sottosuolo, ecosistema, biodiversità della flora e della fauna.

Per quanto riguarda la mappatura delle aree a rischio reato di questa parte speciale attraverso l'attività di controllo ed analisi dei rischi, anche attraverso interviste, con le funzioni aziendali ed i vertici della società, si sono ipotizzate le tipologie di reato potenzialmente realizzabili.

Sono potenzialmente realizzabili i reati di cui agli art. 452 bis c.p., art. 452 quater c.p., art. 452 quinquies c.p., art. 452 sexies c.p., art. 452 octies c.p., art. 733 bis c.p., art. 137 D. Lgs. 152/2006, art. 256 D. Lgs 152/2006, art. 257 D. Lgs 152/2006, art. 258 D. Lgs 152/2006, art. 259 comma 1 D. Lgs 152/2006, art. 260 bis D. Lgs. 152/2006, art. 279 comma 5 D. Lgs 152/2006, art. 3, comma 6 L. 549/1

Art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale

((E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.))

Art. 452 quater c.p. disastro ambientale

((Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.))

Art. 452 quinquies c.p. delitti colposi contro l'ambiente

(Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.))

La norma disciplina le fattispecie colpose dei reati di cui agli artt. 452 bis e quater c.p. La punibilità a titolo di colpa dei reati sopracitati è determinata dalla necessità di tutelare nella forma più estesa il bene giuridico dell'ambiente. Si sanziona una condotta pericolosa capace di configurare i reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Art. 452 sexies c.p. traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'. La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'.))

Art. 452 octies c.p. circostanze aggravanti

((Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.))

Art. 137 c.p. D. Lgs 152/2006 Scarichi di acque reflue industriali

1. ((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1,)) Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni ((e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro)).

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 ((o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3,)), effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorita' competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni.

5. ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato)) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.

Art. 256 D. Lgs 152/2006 attività di gestione rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, ((...)) 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. ((Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi)).

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257 D. Lgs 152/2006 Reati in materia di bonifica dei siti

1. ((Salvo che il fatto costituisca più grave reato,)) chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.
bonifica in conformita' al progetto approvato dall'autorita' competente nell'ambito del procedimento

Art. 258 D. Lgs 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 comma 1 D. Lgs 152/2006 Traffico illecito di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 260 bis D. Lgs 152/2006 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. (82) (104) ((117))

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui, all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. (82) (104)((117))

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Art. 279 comma 5 D. Lgs 152/2006 Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.

L. 549/1993 art. 3, comma 6 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Art. 3 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalita' per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. ((PERIODO_SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179)).

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con prioritá correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu' gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' costituente illecito.

Art. 733 bis c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006)

(Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.)

Sanzioni previste per i reati di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001

- art. 452 bis c.p. : la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote
- art. 452 quater c.p. la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote
- art. 452 quinquies c.p. la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote
- art. 452 sexies c.p. la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote
- art. 452 octies c.p. la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote
- art. 137 c.p. D. Lgs 152/2006: per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13: si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nei casi di condanna per i delitti indicati commi 2, 5, secondo periodo, e 11, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2: (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi
- art. 256 D. Lgs 152/2006: per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- art. 256 D. Lgs 152/2006: per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- art. 256 D. Lgs 152/2006 per la violazione del comma 3, secondo periodo, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; nei casi di condanna per il delitto indicato al comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non superiore a sei mesi
- art. 257 D. Lgs 152/2006: per la violazione del comma 1, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; per la violazione del comma 2, si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
- art. 258 comma 4 D. Lgs 152/2006: per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
- art. 259 comma 1 D. Lgs 152/2006: si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- Art. 260 bis D. Lgs 152/2006: si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo

- art. 279 comma 5 D. Lgs 152/2006: si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote
- art. 3, comma 6 L. 549/1993: si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- art. 733 bis c.p.: si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

REATI AMBIENTALI: ART. 25-UNDECIES D. LGS.231/2001

AREE AZIENDALI A RISCHIO

- Gestione degli scarichi idrici
- Gestione delle emissioni in atmosfera
- Gestione di infrastrutture, impianti in relazione agli impatti sulla biodiversità
- Gestione delle attività di infrastrutture ed impianti in relazione alla produzione di rifiuti
- Gestione delle attività di raccolta, recupero, smaltimento, deposito, classificazione, commercio ed intermediazione dei rifiuti
- Gestione delle attività degli impianti nell'intero ciclo di vita in relazione agli obblighi di carattere ambientale
- Gestione degli adempimenti e delle attività relativa alla bonifica dei siti per attività potenzialmente inquinanti il suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativamente agli obblighi di comunicazione cartacea e e o informatica e di tracciabilità nel trasporto e spedizione dei rifiuti
- Gestione di infrastrutture, impianti in relazione agli impatti sull'ozono
- Gestione delle sostanze lesive dell'ozono
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni e o provvedimenti amministrativi in genere per la gestione dei rifiuti e nell'ambito dell'attività in genere di gestione dei rifiuti

REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE DA APPLICARSI QUALI CONTROLLI PREVENTIVI PER GLI ILLECITI DI CUI ALL'ART. 25 UNDECIES D.LGS.231/2001

Prevedere la gestione degli adempimenti e delle attività connesse con la bonifica a seguito di eventi potenzialmente in grado di inquinare aria, acqua e suolo e sottosuolo, e strumenti organizzativi e normativi che definiscano ruoli e responsabilità in merito alla gestione delle attività di bonifica dei siti quali la comunicazione da effettuarsi alle autorità competenti, l'identificazione di elementi di potenziale contaminazione, il monitoraggio delle procedure operative ed amministrative, la verifica della realizzazione degli interventi di bonifica, la predisposizione della documentazione da presentare alle autorità competenti

Prevedere nella gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti la classificazione, identificazione, analisi dei rifiuti, verificare la esatta corrispondenza nella documentazione dei rifiuti della classificazione così come risultante dai certificati dei laboratori di analisi, definizione dei criteri per la realizzazione delle aree adibite a deposito temporaneo dei rifiuti ed identificazione delle medesime aree, corretta gestione dei rifiuti per categorie omogenee nelle aree di deposito temporaneo dei rifiuti, avvio al recupero e o smaltimento dei rifiuti raccolti nel rispetto della normativa vigente, gestione dello

smaltimento e o recupero dei rifiuti in impianti interni sulla base dei requisiti e o titoli richiesti e nel rispetto degli adempimenti e dei limiti previsti dalla normativa vigente

Prevedere modalità e criteri per il piano di controllo delle eventuali sostanze lesive dell'ozono, le verifiche periodiche di rispetto del piano e delle eventuali azioni risolutive nel rispetto della normativa vigente

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E PROTOCOLLI DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA' SENSIBILI

SOLTIP ha adottato un sistema di controllo interno per verificare la conformità dei comportamenti dei dipendenti, collaboratori, organi societari, consulenti, partner e chiunque agisce per conto e o nell'interesse della società, dei destinatari in genere del modello 231 come individuati nella parte III, alla normativa vigente, al modello 231 ed al codice etico.

Il sistema di controllo interno è costituito da:

- rispetto del codice etico documento che indica i principi ed i valori su cui si fonda l'attività di SOLTIP
- individuazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali, attraverso interviste con le funzioni aziendali ed i vertici della società si sono verificate le attività aziendali ed i relativi responsabili e l'organizzazione della struttura. La situazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali è definita da organigramma che viene regolarmente aggiornato che è documento interno della società per il quale viene data regolarmente adeguata pubblicità
- sistema di deleghe e procure:
 - identificazione dei soggetti e dei poteri assegnati con delega e del relativo potere di spesa ed il referente aziendale del delegato
 - coerenza tra poteri di delega attribuita e responsabilità e compiti aziendali e costante aggiornamento delle stesse in funzione dell'organizzazione aziendale
 - le procure che conferiscono poteri di rappresentanza verso terzi sono conferite dandone adeguata pubblicità e sono conferite tenendo conto del sistema di deleghe interno
- sistema di separazione delle funzioni: devono essere tenute separate le mansioni operative da quelle di controllo e di registrazione in modo da prevedere livelli diversi di partecipazione per una medesima operazione o attività
- conservazione e registrazione delle operazioni attraverso sistema cartaceo e o informatico tramite la numerazione, registrazione, ricostruzioni delle operazioni, stesura di relazioni in particolare sulle attività sensibili, e tenuta di registri in appositi archivi della funzione competente con accesso alle sole persone autorizzate; controllo dei beni di proprietà aziendale quali computer, locali, ecc...
- sistema di autorizzazione delle operazioni tramite procedure specifiche di autorizzazione generale e o per determinati compiti
- individuazione dei processi sensibili ove i reati ambientali possono essere potenzialmente commessi:
 - Gestione degli scarichi idrici
 - Gestione delle emissioni in atmosfera
 - Gestione di infrastrutture, impianti in relazione agli impatti sulla biodiversità
 - Gestione delle attività di infrastrutture ed impianti in relazione alla produzione di rifiuti
 - Gestione delle attività di raccolta, recupero, smaltimento, deposito, classificazione, commercio ed intermediazione dei rifiuti
 - Gestione delle attività degli impianti nell'intero ciclo di vita in relazione agli obblighi di carattere ambientale

- Gestione degli adempimenti e delle attività relativa alla bonifica dei siti per attività potenzialmente inquinanti il suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee
 - Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativamente agli obblighi di comunicazione cartacea e o informatica e di tracciabilità nel trasporto e spedizione dei rifiuti
 - Gestione di infrastrutture, impianti in relazione agli impatti sull'ozono
 - Gestione delle sostanze lesive dell'ozono
 - Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni e o provvedimenti amministrativi in genere per la gestione dei rifiuti e nell'ambito dell'attività in genere di gestione dei rifiuti
- Individuazione del responsabile dei processi sensibili come sopra individuati che sarà tenuto ad informare l'ODV dell'avvenuta conoscenza di eventuali comportamenti a rischio di illecito e o in contrasto con quanto disposto dalla legge vigente, dal modello 231 e dal codice etico e collaborare con il medesimo ai fini della corretta attuazione delle attività necessarie in merito
 - controlli dell'ODV sulle attività sensibili: l'ODV si attiverà anche autonomamente per svolgere le attività di controllo, in merito ad eventuali criticità riscontrate ed alle violazioni accertate del modello nonché riguardo agli aggiornamenti necessari ed opportuni del medesimo e delle procedure di controllo
 - SOLTIP si è dotata di certificazione volontaria di un sistema di gestione integrato (Qualità, sicurezza, Ambiente):
 ISO 9001/2015 QUALITÀ
 ISO 45001/2018 SICUREZZA
 ISO 14001/2018 AMBIENTE
 che viene integrata con il sistema dei controlli e delle procedure previste dal D. Lgs. 231/2001 ai fini della prevenzione della commissione di fattispecie penalmente rilevanti attraverso i controlli effettuati tramite i responsabili dei processi sensibili e la trasmissione delle informazioni all'ODV ed i controlli effettuati dall'ODV medesimo.

RAZZISMO E XENOFOBIA: ART. 25 -TERDECIES D. LGS. 231/2001

PREMESSA

I reati di razzismo e xenofobia che assumono rilevanza in merito al Decreto 231/2001 sono quelli previsti dall'art. 3 comma 3 bis legge 13/10/1975 n. 654 abrogato dal D. Lgs. 01/03/2018 n. 21 e sostituito dall'art. 604-bis c.p. Convenzione internazionale sull'emanazione di tutte le forme di discriminazione razziale.

Per quanto riguarda la mappatura delle aree a rischio reato di questa parte speciale attraverso l'attività di controllo ed analisi dei rischi, anche attraverso interviste, con le funzioni aziendali ed i vertici della società, si sono ipotizzate le tipologie di reato potenzialmente realizzabili.

I reati di razzismo e xenofobia di cui all'art. 3 comma 3 bis legge 13/10/1975 n. 654 sono potenzialmente realizzabili ma con fattori di rischio molto limitati.

15.2 art. 3 comma 3 bis legge 13/10/1975 n. 654 abrogato dal D. Lgs. 01/03/2018 n. 21 e sostituito dall'art. 604-bis c.p. Convenzione internazionale sull'emanazione di tutte le forme di discriminazione razziale

604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.))

Sanzioni previste per i reati di cui all'art. 25 terdecies del D. Lgs. 231/2001

- art. 604-bis c.p.: si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2: (a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a un anno.

Se l'ente o una sua unita' organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto di cui sopra, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3)

RAZZISMO E XENOFobia: ART. 25 -TERDECIES D. LGS. 231/2001

AREE AZIENDALI A RISCHIO

- Gestione delle attivita' di comunicazione esterna
- Gestione dei mezzi di comunicazione

REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE DA APPLICARSI QUALI CONTROLLI PREVENTIVI PER GLI ILLECITI DI CUI ALL'ART. 25 -TERDECIES D.LGS.231/2001

Prevedere il divieto di comportamenti che possano in qualche modo costituire sia in forma di partecipazione individuale sia in forma organizzata violazione dei principi di non discriminazione razziale etnica e religiosa

Prevedere adozione di validazione delle credenziali e che prevedano la rimozione del diritto di accesso; aggiornamento costante dei sistemi informativi; modalità di accesso ai sistemi informatici aziendali mediante adeguate procedure di autorizzazione ai soggetti autorizzati relativamente alle mansioni aziendali affidate; procedure di controllo degli accessi e loro tracciabilità e tracciabilità delle attività critiche svolte con i sistemi informatici aziendali; procedure di rimozione del diritto di accesso ai dati al termine del rapporto di lavoro, procedure di controllo della installazione di software sui sistemi operativi, controlli di individuazione, prevenzione e ripristino per proteggere da virus i sistemi informativi, predisposizione di misure per la protezione dei documenti elettronici

Prevedere regole per il corretto utilizzo di informazioni e beni associati alle strutture di elaborazione dei dati

Prevedere procedure per garantire l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale conformemente a disposizioni di legge o contrattuali

Prevedere la regolamentazione delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi informativi da parte di personale appositamente incaricato in particolare in merito a controlli su rete aziendale ed informazioni che vi transitano, installazione di software sui sistemi operativi, controlli per verificare il rispetto delle politiche di sicurezza della rete e per rilevare e gestire le vulnerabilità dei sistemi informativi, utilizzazione di misure di protezione dell'accesso di aree dove vi sono informazioni e strumenti di gestione delle stesse, misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede

Prevedere misure per un'adeguata protezione delle apparecchiature, ambienti dedicati per i sistemi c.d. sensibili

Prevedere un processo di autorizzazione da parte della direzione per le strutture di elaborazione delle informazioni

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E PROTOCOLLI DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA' SENSIBILI

SOLTIP ha adottato un sistema di controllo interno per verificare la conformità dei comportamenti dei dipendenti, collaboratori, organi societari, consulenti, partner e chiunque agisce per conto e o nell'interesse della società, dei destinatari in genere del modello 231 come individuati nella parte III, alla normativa vigente, al modello 231 ed al codice etico.

Il sistema di controllo interno è costituito da:

- rispetto del codice etico documento che indica i principi ed i valori su cui si fonda l'attività di SOLTIP
- individuazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali, attraverso interviste con le funzioni aziendali ed i vertici della società si sono verificate le attività aziendali ed i relativi responsabili e l'organizzazione della struttura. La situazione dei ruoli e delle responsabilità aziendali è definita da organigramma che viene regolarmente aggiornato che è documento interno della società per il quale viene data regolarmente adeguata pubblicità
- sistema di deleghe e procure:
 - identificazione dei soggetti e dei poteri assegnati con delega e del relativo potere di spesa ed il referente aziendale del delegato
 - coerenza tra poteri di delega attribuita e responsabilità e compiti aziendali e costante aggiornamento delle stesse in funzione dell'organizzazione aziendale
 - le procure che conferiscono poteri di rappresentanza verso terzi sono conferite dandone adeguata pubblicità e sono conferite tenendo conto del sistema di deleghe interno

- sistema di separazione delle funzioni: devono essere tenute separate le mansioni operative da quelle di controllo e di registrazione in modo da prevedere livelli diversi di partecipazione per una medesima operazione o attività
- conservazione e registrazione delle operazioni attraverso sistema cartaceo e o informatico tramite la numerazione, registrazione, ricostruzioni delle operazioni, stesura di relazioni in particolare sulle attività sensibili, e tenuta di registri in appositi archivi della funzione competente con accesso alle sole persone autorizzate; controllo dei beni di proprietà aziendale quali computer, locali, ecc...
- sistema di autorizzazione delle operazioni tramite procedure specifiche di autorizzazione generale e o per determinati compiti
- individuazione dei processi sensibili ove i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa possono essere potenzialmente commessi:
 - Gestione delle attività di comunicazione esterna
 - Gestione dei mezzi di comunicazione
- Individuazione del responsabile dei processi sensibili come sopra individuati che sarà tenuto ad informare l'ODV dell'avvenuta conoscenza di eventuali comportamenti a rischio di illecito e o in contrasto con quanto disposto dalla legge vigente, dal modello 231 e dal codice etico e collaborare con il medesimo ai fini della corretta attuazione delle attività necessarie in merito
- controlli dell'ODV sulle attività sensibili: l'ODV si attiverà anche autonomamente per svolgere le attività di controllo, in merito ad eventuali criticità riscontrate ed alle violazioni accertate del modello nonché riguardo agli aggiornamenti necessari ed opportuni del medesimo e delle procedure di controllo
- SOLTIP si è dotata di certificazione volontaria di un sistema di gestione integrato (Qualità, sicurezza, Ambiente):
 - ISO 9001/2015 QUALITA'
 - ISO 45001/2018 SICUREZZA
 - ISO 14001/2018 AMBIENTE
 che viene integrata con il sistema dei controlli e delle procedure previste dal D. Lgs. 231/2001 ai fini della prevenzione della commissione di fattispecie penalmente rilevanti attraverso i controlli effettuati tramite i responsabili dei processi sensibili e la trasmissione delle informazioni all'ODV ed i controlli effettuati dall'ODV medesimo.

PARTE II

IL SISTEMA SANZIONATORIO

L'art. 7 del D. Lgs. 231/2001 dispone che per avere una efficace attuazione del modello occorre "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" sia nei confronti dei soggetti in funzione apicale sia nei confronti dei soggetti sottoposti alla direzione altrui.

Pertanto SOLTIP con il presente sistema sanzionatorio intende sanzionare le violazioni delle disposizioni del Modello e del Codice Etico.

Per la redazione del sistema sanzionatorio ci si rifà a quanto indicato nelle Linee Guida di Confindustria.

Il sistema disciplinare ha una funzione preventiva volta a sanzionare comportamenti che possono ancora non costituire fattispecie di reato.

L'Organismo di Vigilanza segnala agli organi competenti la violazione di norme comportamentali che costituiscono violazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico e del Decreto 231/2001 sia relative all'espletamento delle attività lavorativa sia relative agli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

SISTEMA DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Il sistema sanzionatorio nei confronti dei dipendenti in violazione delle norme di condotta previste dal Modello e dal Codice Etico prevede l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Disciplinare (art. 42) nel rispetto delle procedure previste dalla Legge 20 maggio 1970 n. 300 Statuto dei lavoratori e dei contratti collettivi nazionali delle Cooperative sociali.

Si tratta, pertanto, per i lavoratori dipendenti di illeciti disciplinari.

Il sistema sanzionatorio si applica ai dipendenti che non abbiano adottato le procedure interne prescritte, che abbiano omesso di comunicare all'ODV le informazioni richieste dal medesimo, che abbiano omesso di svolgere i controlli, che non abbiano osservato un comportamento conforme al Modello Organizzativo ed al Codice Etico nelle attività sensibili esponendo SOLTIP al rischio di commissione di un reato previsto dal D.Lgs.231/2001, che nello svolgimento delle attività sensibili abbiano posto in essere un comportamento non conforme al Modello Organizzativo ed al Codice Etico diretto al compimento di un reato di cui al D. Lgs. 231/2001.

Il sistema sanzionatorio prevede i seguenti provvedimenti :

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;

- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- licenziamento.

Le sanzioni verranno comminate in proporzione alla gravità della violazione ed alla reiterazione delle violazioni.

Costituisce, inoltre, illecito disciplinare, ai fini del presente sistema sanzionatorio, ogni violazione a quanto disposto dal D. Lgs. 24/2023 ed in particolare:

- la violazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 in materia di segnalazioni di condotte illecite;
- le condotte di chi pone in essere con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- qualsiasi comportamento ritorsivo, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
- le condotte di chi ostacola o tenta di ostacolare la segnalazione;
- le violazioni delle misure di tutela del segnalante e degli ulteriori soggetti coinvolti nella segnalazione, anche con riferimento all'obbligo di riservatezza;
- mancato o inefficiente svolgimento delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni.

SISTEMA DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI APICALI

Il sistema sanzionatorio prevede sanzioni anche nei confronti dei soggetti che rivestono posizioni apicali sia a livello dirigenziale sia come amministratori della società. La differenza dei vari compiti e o funzioni all'interno della società determina una differente applicazione delle sanzioni disciplinari.

Sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti

Le sanzioni applicabili nei confronti dei dirigenti sono quelle previste dal contratto nazionale di lavoro dei dirigenti e sarà applicata in proporzione alla gravità ed alla reiterazione della violazione. Le sanzioni previste per i dirigenti variano dal richiamo scritto o sospensione temporanea nel caso di violazioni non gravi del modello e del codice etico, delle procedure che non determinano il venir meno del rapporto di fiducia con la società fino al licenziamento con preavviso ed al licenziamento senza preavviso nel caso di violazioni gravi e o ripetute del modello che interrompono il rapporto di fiducia in modo più o meno repentino a seconda della possibilità o meno di proseguir il rapporto per il periodo del preavviso.

Sanzioni disciplinari nei confronti degli amministratori

Per quanto riguarda le sanzioni nei confronti degli amministratori le medesime si integrano con le disposizioni previste dal codice civile. Nel caso di violazioni del Modello organizzativo e del Codice Etico da parte di uno o più amministratori, l'ODV ne darà comunicazione all'intero consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, con l'astensione dell'amministratore e o degli amministratori coinvolti, provvederà ad effettuare gli accertamenti necessari e ad applicare le sanzioni disciplinari.

Per quanto riguarda le sanzioni saranno proporzionate alla gravità ed alla reiterazione delle violazioni; dalla convocazione dell'assemblea per applicare le sanzioni, alla convocazione dell'assemblea per disporre la sostituzione degli amministratori, alla revoca per giusta causa, ecc...

SISTEMA DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI TERZI

Il sistema disciplinare nei confronti di consulenti, collaboratori, e o di soggetti terzi legati a SOLTIP non da un rapporto di lavoro dipendente prevede sanzioni in caso di violazioni del Modello e del Codice Etico le quali possono consistere a seconda della gravità della violazione in diffide al rispetto di quanto previsto nel modello, nell'applicazioni di penali e nella risoluzione del rapporto contrattuale e nel risarcimento del danno qualora il comportamento dei soggetti terzi provochi dei danni alla società.

Nei contratti stipulati con soggetti terzi per sensibilizzare sul rispetto del modello e del codice etico e per informare sui principi e procedure in essi contenuti, potranno essere inserite clausole ad hoc con previsione delle misure sanzionatorie in caso di comportamenti che integrano violazione del Modello e del codice etico e o comunque clausole volte a far prendere visione dei principi e delle procedure previste dal modello e dal codice etico e o clausole volte ad ottenere dichiarazione di controparte di astenersi da comportamenti che costituiscano violazione del modello e del codice etico.

SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA DEL SEGNALANTE E PER CHI EFFETTUA SEGNALAZIONI INFONDATE

E' prevista l'applicazione di sanzioni nei confronti destinatari del Modello 231 in caso di violazione delle misure di tutela del segnalante di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, e nei confronti di chi effettua con dolo e o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, in proporzione alla gravità della violazione ed alla reiterazione delle violazioni sulla base del sistema disciplinare previsto dai contratti collettivi nazionali vigenti e di settore.

PARTE III

FLUSSI E PROCESSI DI COMUNICAZIONE

DIVULGAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO 231

SOLTIP garantisce una adeguata divulgazione e formazione sul modello 231 e sul codice etico.

Per quanto riguarda i dipendenti in forza presso la società ed i neo assunti, verrà inviata tramite PEC copia del modello e del codice etico.

Il modello organizzativo ed il codice etico verranno affissi nei locali di lavoro dei dipendenti di SOLTIP.

Per i dipendenti verranno organizzati incontri formativi al fine di far conoscere i principi e le procedure contenute nel modello organizzativo e nel codice etico al fine di incrementare la consapevolezza dell'importanza dell'adozione di comportamenti conformi e delle conseguenze in caso di violazione dei medesimi. Gli incontri saranno organizzati in occasione dell'approvazione del Modello 231 e del codice etico ed in occasione degli aggiornamenti per le modifiche che si riterranno necessarie.

L'attività di formazione dei dipendenti sarà modulata sulla base delle relative funzioni e compiti e ruoli in merito soprattutto alle attività sensibili.

Per quanto riguarda la divulgazione del modello 231 e del codice etico a soggetti terzi non dipendenti SOLTIP potrà inserire nei contratti stipulati con soggetti terzi clausole ad hoc con previsione delle misure sanzionatorie in caso di comportamenti che integrano violazione del Modello e del codice etico e o comunque

clausole volte a far prendere visione dei principi e delle procedure previste dal modello e dal codice etico e o clausole volte ad ottenere dichiarazione di controparte di astenersi da comportamenti che costituiscano violazione del modello e del codice etico per sensibilizzare sul rispetto del modello e del codice etico e ne verrà data pubblicità attraverso il sito web dell'Ente.

La formazione sarà gestita dall'ufficio affari generali che si coordinerà con i referenti delle singole aree di attività.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ODV

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo prevedano uno o più canali che consentano alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti suindicati di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

I referenti interni di ciascuna area funzionale dovranno segnalare all'ODV i comportamenti che possono costituire o costituiscono condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 231/2001 o violazione del modello 231 e del codice etico in riferimento ai processi e procedure di competenza della propria area di cui siano venuti a conoscenza direttamente e o tramite i propri collaboratori.

I membri del consiglio di amministrazione sono tenuti ad informare l'ODV di ogni notizia di comportamenti che possono costituire o costituiscono condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 231/2001 o violazione del modello 231 e del codice etico.

SOLTIP istituisce i seguenti canali di trasmissione delle informazioni all'ODV nel rispetto della riservatezza:

- 1) la casella di posta elettronica dell'ODV: odv@soltip.it
- 2) a mezzo servizio postale o consegnate a mano in busta chiusa all'indirizzo:

SOLTIP COOPERATIVA SOCIALE -ORGANISMO DI VIGILANZA

VIA SCARFIOTTI N. 5 MARANELLO (MO) C.A.P. 41053

Canali di trasmissione delle informazioni in forma orale attraverso:

- 1) predisposizione di linea telefonica dedicata
- 2) incontro diretto entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del segnalante

ATTIVITA' DI REPORTING ALL'ODV

Per quanto riguarda i flussi informativi che devono pervenire all'ODV rivolto ai soggetti apicali ed agli organi societari devono riguardare:

- Risultanze periodiche delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione la modello ed al codice etico ed anomalie riscontrate nell'ambito delle comunicazioni e o documenti pervenuti
- Decisioni e o richieste di finanziamenti pubblici
- Richieste di assistenza legale da parte dei dirigenti e o dei dipendenti in caso di avvio di procedimento da parte della magistratura per le violazioni previste dal Decreto 231/2001
- Notizie e o provvedimenti da parte di organi di polizia giudiziaria e o da qualsiasi altra autorità relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, relative a violazioni previste dal Decreto 231/2001
- notizie a tutti i livelli aziendali relative a procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei procedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni
- Gli esiti dei controlli preventivi e successivi che sono stati effettuati nel periodo di riferimento sugli affidamenti a operatori di mercato a seguito di gare a livello nazionale ed europeo ovvero a trattativa privata
- notizie e documentazione periodica relativa alla materia della salute e sicurezza sul lavoro e con particolare riferimento agli infortuni sul lavoro
- modifiche societarie e statutarie, di deleghe, procure, organigramma aziendale

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'ODV ha il compito di segnalare all'organo di amministrazione (al consiglio di amministrazione di SOLTIP) la necessità di aggiornare il modello ed il codice etico in conseguenza a modifiche normative, variazione nelle attività, modificazioni relative all'organizzazione in generale, in caso di significative violazioni del modello.

Il consiglio di amministrazione valutate le esigenze di aggiornamento del modello e del codice etico da parte dell'ODV provvede all'aggiornamento del modello e del codice etico con delibera del consiglio di amministrazione essendo il consiglio di amministrazione responsabile dell'aggiornamento del modello e del codice etico.

Il modello è comunque sottoposto a revisione periodica con cadenza annuale che viene approvata dal consiglio di amministrazione.

Gli aggiornamenti del modello e del codice etico adottati dal consiglio di amministrazione verranno immediatamente comunicati all'ODV che ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione del modello 231 e del codice etico.